

LXXXI.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione — Commemorazione del senatore Perez fatta dal presidente alla quale si associa il ministro dell'interno — Discussione del progetto di legge: Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica — Osservazioni del senatore Finali relatore, cui risponde il sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura, industria e del commercio — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione del disegno di legge: Alienazione del bosco inalienabile di Montello nella provincia di Treviso — Raccomandazione del senatore Manfrin ed avvertenze del ministro di grazia e giustizia — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Approvazione degli articoli dal 27 al 37 inclusivo — Parlano sull'art. 29 i senatori Todaro F., Bizzozero ed il ministro dell'interno e sul 32 i senatori Gadda, Baccelli, il ministro ed il relatore senatore Majorana-Calatabiano — Prendono parte alla discussione dell'art. 38 i senatori Vitelleschi, Gadda e Righi — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia, giustizia e culti, della marina e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo per motivi di famiglia i signori senatori Di Baucina e Negrotto per 15 giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che il presidente del Consiglio, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potendo oggi intervenire alla seduta del Senato, ha incaricato il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio di rappresentarlo nella discussione della convenzione col l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

Commemorazione del senatore Perez.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Un telegramma, giunto or ora, annuncia esser morto la notte scorsa in Palermo il senatore Francesco Paolo Perez.

Quanta parte lo illustre defunto abbia avuta negli avvenimenti che tolsero la Sicilia alla dominazione borbonica, quanto egli onorasse la patria col decoro e la integrità della vita, è noto a voi che viveste le vicende italiane del tempo presente. E vi è pure noto il letterato e filosofo insigne, il dotto commentatore del maggior poema nostro, lo scrittore che, infervorato dell'amore di ogni libertà, lascia più d'una pagina a splendido documento di quanto seppe, volle, ed insegnò la generazione di cui egli fu nobile esempio e che, già tanto assottigliata, pur troppo oramai rapidamente scompare.

Francesco Perez, nato a Palermo il 19 marzo 1812, ebbe da giovane ufficio in quel Ministero di Stato e nome di poeta e di scrittore.

Insofferente d'ogni bruttura, cospirò ai danni del Governo borbonico.

E se nel 12 gennaio 1848, egli, sostenuto in carcere la vigilia, non potè combattere la gloriosa lotta in cui l'audacia vinse il numero, il diritto soverchiò la forza, collo indirizzo dei « Siciliani all'armata » poc'anzi aveva la sollevazione eccitata, dandole sicura coscienza della forza del diritto popolare.

Tratto di carcere dalla rivoluzione vittoriosa, ebbe la cattedra di eloquenza italiana e fu nel Parlamento deputato operoso, influente. Con vigore sostenne si decretasse decaduto il Borbone, la corona ad un principe italiano. Per poco direttore del Ministero delle finanze, nel febbraio 1849 ebbe incarico di commissario presso il Governo sardo.

Vinta la rivoluzione, andò in bando prima in Piemonte indi in Toscana, dove visse nella dimestichezza e nell'amore degli uomini più noti in quel tempo per scienza, per liberi sensi, per italiano affetto.

Accomodate di onorevole ufficio nelle ferrovie Livornesi, vi rimase fino al 1860 partecipando alle speranze, ai propositi, alle opere del fruttuoso decennio.

Tornato in patria ebbe nomina di consigliere della Corte dei conti e del Consiglio superiore per l'istruzione nell'Isola. Acireale, Palermo lo mandarono alla Camera dei deputati, durante la 8^a e 9^a legislatura, e vi stette raccogliendo larga messe di simpatie e di aderenze fino a che, nel maggio 1867, fu richiamato alla Corte dei conti.

Eletto per tale titolo senatore il 15 novembre 1871, egli fu di questa assemblea ornamento.

Ministro per pochi mesi dei lavori pubblici sul principiare del 1878, e della pubblica istruzione sullo scorcio del 1879, non ebbe campo a fare esperimento delle attitudini sue in quegli uffici. Ma anche in quelle effimere prove di governo emersero le splendide doti dell'alta sua intelligenza, del libero suo sentire, i sentimenti e propositi suoi nobilissimi.

Sicchè oggi, dinanzi a questa nuova tomba, che rinchiude un tesoro di dottrina, di sacrifici, di virtù, che Palermo e la Sicilia piangono irreparabilmente perduto, l'animo nostro turbato per profonda commozione, accompagna la memoria di Francesco Paolo Perez coll'omaggio di reverenza dovuto a chi in vita onorò sè, il Senato, l'Italia (*Vive approvazioni generali*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Signori senatori! Nulla io potrei dire di più, nè meglio di quello che avete udito dall'illustre vostro presidente, nel commemorare l'uomo che abbiamo perduto.

A me quindi non rimane che associarmi con tutto il cuore al dolore che gli amici, che tutti coloro che hanno servito la patria, provano per questa nuova perdita (*Bene*).

Discussione del progetto di legge: « Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione con l'Impero Germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico

È approvata la Convenzione fra l'Italia e la Germania firmata in Roma, il 18 gennaio 1892,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1892

per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica, le ratifiche della quale furono scambiate a Roma li

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. La convenzione della quale ci è proposta l'approvazione, ha non piccola importanza per le nostre industrie.

La protezione delle privative industriali è cosa nella quale parecchi Stati civili si sono accordati in una convenzione comune per la reciprocità, sebbene ognuno abbia conservato la propria legislazione interna.

A Parigi nel 1883 convennero coll'Italia altri dieci Stati, di Europa, d'Asia e di America; ed alla convenzione colà stipulata in quell'anno aderì più tardi la Gran Bretagna e aderirono gli Stati Uniti. Ma nè alla prima stipulazione, nè alle successive adesioni presero parte l'Impero di Germania e l'Impero Austro-Ungarico.

Fino al 31 gennaio passato, invece dei patti della convenzione internazionale del 1883, fra l'Italia e quei due Imperi è stato in vigore un patto, a protezione reciproca delle proprietà industriali, il quale era scritto nei trattati di commercio del 1883 colla Germania, e del 1887 con l'Austria-Ungheria.

Quanto all'Austria-Ungheria, nel nuovo trattato del 6 dicembre all'art. 16 si è riportato l'articolo dello scaduto trattato, il quale dà certe norme per garantire reciprocamente la proprietà industriale. Ma come abbiamo osservato nella relazione, il patto comprensivo delle marche di fabbrica e di commercio, e dei disegni e modelli industriali, non si estende alle invenzioni propriamente dette.

Nel nuovo trattato invece con la Germania non si riprodusse l'articolo del vecchio trattato il quale regolava questa materia. Ciò non avvenne mica, perchè si credesse opportuno di abbandonare le utilità conseguite col patto precedente; sibbene perchè invece di un semplice articolo, e non abbastanza comprensivo che era nel trattato del 1883, si volle che la materia fosse governata da un insieme di disposizioni; le quali anzichè in un trattato di commercio e di navigazione avrebbero potuto trovare più conveniente esplicazione in una convenzione

speciale. Questa convenzione speciale è appunto quella del 18 gennaio passato e che ora si tratta di approvare.

Non è però da credere che, siccome il trattato antico colla Germania è cessato col primo febbraio, e da allora non abbiamo con essa una speciale stipulazione, fra i due paesi questa materia delle privative industriali non sia governata da alcuna disposizione: giacchè per note diplomatiche scambiate fra il nostro Governo ed il Governo Germanico il 21 e il 26 gennaio si è provveduto a che l'articolo 5 del trattato del 1883 resti in vigore, sino alla ratifica della presente convenzione.

Questa migliora d'assai i rapporti precedenti stabiliti unicamente sull'articolo 5. del vecchio trattato.

Li migliora specialmente in ciò che garantisce il diritto di proprietà industriale che si acquisti nell'uno e nell'altro Stato, dando un termine di tre mesi, durante il quale la privativa della proprietà, acquistata in uno dei due Stati, non può venir meno per l'adoparsi di chi si rendesse sollecito nell'altro Stato di ottenere uguale brevetto in proprio capo; come prima poteva accadere.

E questa sicurezza assoluta ha un pregio soprattutto per i brevetti d'invenzione, rispetto ai quali sono maggiori le differenze sostanziali e di forma fra le due legislazioni interne.

Noi in Italia abbiamo tre specie sole di privative industriali. Una riguarda i brevetti d'invenzione, l'altra riguarda i modelli industriali ed i disegni di fabbrica, la terza infine riguarda i marchi, i segni distintivi di fabbrica e di commercio che, appartenendo a un dato industriale, o commerciante non possono essere usurpati da altri. La Germania ha una quarta specie di privativa industriale, della quale dirò tra poco.

Ma il nostro brevetto d'invenzione è cosa alquanto diversa dal brevetto d'invenzione germanico; poichè il nostro brevetto d'invenzione si concede, secondo la legge del 1850 che è stata via via promulgata in tutta l'Italia, sulla semplice domanda che ne sia fatta, senza guardare al merito intrinseco della domanda stessa. Invece in Germania, prima di concedere un brevetto d'invenzione, si richiede un esame, che riconosca la realtà, e il pregio dell'invenzione per cui quello si domanda.

Quindi un brevetto d'invenzione germanico è molto più importante, e attribuisce di per sé maggior valore alla privativa, che non faccia la nostra legge.

Però anche in Germania si è riconosciuto l'opportunità di estendere la materia di questi brevetti di privativa, affinché non restino scoperti di ogni garanzia e di ogni tutela certi trovati, i quali, senza elevarsi al pregio di una vera invenzione, hanno pure in sé qualche qualità da meritare che ne sia riconosciuta la proprietà in coloro che li misero in opera.

E perciò, avendo rinnovata nell'aprile del 1891 la legge sui brevetti d'invenzione, l'hanno fatta il 1° giugno seguire da un'altra legge, che accorda dei brevetti, non propriamente d'invenzione, sopra certi trovati o perfezionamenti che nella loro legge sono definiti colla parola *Gebrauchsmuster*; che nella convenzione del 18 gennaio è tradotta nella parole *modelli di uso*, e in francese è tradotta colle parole *modèles d'utilité*; mentre ad alcuno sembra che la parola tedesca potrebbe essere in italiano con maggiore proprietà tradotta in *campioni di oggetti d'uso*.

Ora la legge germanica del 1° giugno 1891, la quale estende la privativa dell'invenzione propriamente detta ai modelli d'uso, fa sì che i nostri industriali, o nell'una o nell'altra forma, possono acquistare in Germania dei diritti di privativa che noi concediamo sotto l'unica denominazione di brevetti d'invenzione; e che d'anzì non essendo riconosciuti come vere invenzioni sarebbero rimasti e rimanevano in Germania privi di qualunque tutela.

La Germania in questa materia delle privative industriali ha, come noi, leggi di vari tempi, ma sempre più recenti delle nostre.

Sui modelli e disegni di fabbrica ha una legge del 1876, sui marchi di fabbrica o di commercio ha una legge del 1874; pei brevetti d'invenzione ha, come ho detto, la legge del 7 aprile 1891, e per la privativa dei modelli d'uso ha la legge del 1891.

Noi abbiamo leggi un po' antiquate; le quali oggi per motivi diversi non rispondono abbastanza, nè ai concetti teorici, nè allo stato attuale ed alle esigenze dell'industria.

La legge sulle privative industriali e sui brevetti d'invenzioni è del 1859, e non è stata più mutata; le leggi sulle privative dei modelli

industriali e delle marche di fabbrica sono del 30 agosto 1868, tutte e tre, come si vede, un po' antiquate.

La prima è forse eccessivamente liberale, mentre le altre due peccano per eccesso opposto.

Quella del 1859 è larghissima, di modo che concede il brevetto dietro semplice domanda; laonde si può dire che il brevetto di invenzione non è altro che il certificato di aver fatto iscrivere una domanda in un registro, d'aver prodotto un disegno qualunque, e pagata una piccola tassa. Invece, per quanto riguarda i marchi di fabbrica, e soprattutto i modelli industriali, le leggi del 1868 sono piene di formalità molto maggiori di quelle che si richiedono negli Stati esteri; per modo che gli industriali nostri per evitare le troppe formalità, il cui adempimento si richiede in Italia per conseguire un brevetto, trovano convenienza di andare all'estero per ottenere la privativa, e quindi tornare in Italia per farla confermare. Questa, secondo me, non è cosa decorosa; e rende manifesto il bisogno d'una riforma.

La legge poi del 1859 sui brevetti d'invenzione neppure essa merita intera lode, e si desidera che sia riformata; principalmente affinché acquisti pregio il brevetto di invenzione, che dato nelle condizioni di adesso ha pochissimo valore. A dire il vero, si concede lo stesso brevetto di invenzione a cose che furono davvero il frutto di profondi studi, e apportano una feconda novità nella industria, insieme ad altre che non meritano il nome d'invenzioni. Dalla lampada elettrica Paccinotti, da un nuovo motore meccanico o idraulico, si scende perfino al gambo di un bottone, ad una nuova forma di maniglia per una chiave, alla ingommatura d'una busta da lettera, alla forma di un pezzo di gomma per servizio di scrittoio. Anche per queste bagattelle si ottiene il brevetto d'invenzione.

Molto opportuno io credo di istituire un brevetto, il quale risponda al minor pregio del trovato stesso come nella legge germanica, mi pare anche nella francese, e se non erro, in altre.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo, di voler dire se esso trovi opportuno di studiare tutta questa materia delle privative industriali, governate dalle due leggi del 1868 e da quella del 1859; per vedere quali riforme e quali miglioramenti vi si possano

introdurre, affinchè rispondano meglio ai concetti teoretici che debbono governare questa materia, affinchè ogni brevetto acquisti il carattere corrispondente al suo intrinseco pregio; e soprattutto per vedere in che modo e fino a che segno si possano modificare le formalità richieste dalle due leggi del 1868, affinchè il conseguimento del fine desiderato dagli industriali possa essere più facilmente raggiunto.

Questa materia non è facile a regolarsi. Lo insegna la esperienza di tutti i paesi civili. La proprietà industriale si presenta con un carattere diverso dalla proprietà artistica e letteraria. Per questa il procedimento è semplicissimo. Per acquistare il diritto esclusivo di proprietà in tutti gli Stati fra di loro uniti con patto internazionale, basta che l'autore in uno di essi dichiarare di volersi riserbare il diritto di privativa, perchè questo diritto abbia efficacia in tutti gli altri Stati compresi nell'unione, senza che faccia d'uopo adempire negli altri a speciali formalità. E siccome alla convenzione internazionale per la proprietà artistica e letteraria hanno preso parte, si può dire, tutti i paesi civili, gli autori di libri e di opere d'arte sono sicuri di poter conseguire una perfetta e universale garanzia dei loro diritti.

Altrimenti è per la privativa delle proprietà industriali, ad ottenere la quale si richiedono delle formalità da adempiersi nei vari paesi; ancorchè essi siano tra di loro, nell'intento di reciproca protezione e tutela, uniti da convenzioni e da patti internazionali.

La convenzione del 18 gennaio che ci sta dinanzi, quasi interamente si uniforma alla convenzione del 1883, alla quale ho già alluso; e in qualche punto nel quale non è del tutto conforme a quella, ha il pregio di essere più liberale.

Quindi mi pare che il Governo meriti lode per aver fatta questa convenzione; e che dal Parlamento la meriti in particolar modo per avere, con esempio in parte nuovo, sottoposta all'approvazione del Parlamento questa convenzione, benchè non arrecasse onere alle finanze. Imperciocchè io ho sempre creduto, che sia un venir meno allo spirito dello statuto l'interpretarne troppo letteralmente, troppo strettamente un articolo, nel senso cioè che occorra presentare un trattato od una convenzione al Parlamento,

sol quando arrechi un diretto onere finanziario, od una variazione nel territorio dello Stato.

Una convenzione internazionale, come questa è, la quale contiene alcune disposizioni non al tutto identiche alle leggi nostre vigenti sulla materia delle privative industriali; e che mentre tutela dei diritti dei nazionali, riconosce nello stesso tempo dei diritti negli stranieri, diritti da esercitarsi nel paese nostro, mi pare che debba avere l'approvazione del Parlamento, senza che per questo possa dirsi diminuita la prerogativa regia scritta nell'art. 5 dello Statuto.

Nell'uno e nell'altro aspetto credo pertanto che l'opera del Governo meriti di essere lodata; come l'Ufficio centrale ritiene che la convenzione per i suoi intrinseci pregi e per la sua opportunità meriti di essere approvata.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato*. Anzitutto ringrazio l'illustre relatore dell'appoggio che ha dato alla presente convenzione; nè io prenderei la parola, sapendo quanto debole essa sia dinanzi a quest'alto Consesso, senza il gentile invito che egli mi ha fatto perchè io risponda a qualche sua osservazione su qualche parte di questa convenzione.

La ragione principale per cui noi siamo lieti di presentare questa convenzione all'esame ed all'approvazione del Parlamento si è questa; che, anche a prescindere da ogni intrinseco elemento che provi la bontà della legge, l'intervento del Parlamento può facilitare il compito di migliorare alcune nostre leggi interne che concernano la stessa materia.

Il relatore ha accennato difatti qualche punto che va preso in considerazione di fronte ad alcuni mutamenti che sono avvenuti in questa legislazione abbastanza delicata e complessa che riguarda la proprietà industriale. Egli ha ricordato con lode l'atto di unione del 1883 stipulato a Parigi ed ha toccato di volo anche al trattato di navigazione e commercio che noi avevamo colla Germania stipulato nello stesso anno 1883.

L'Italia, in questa, come in tante altre parti, ha auspicato audaci riforme, ricordandosi che anche quando non fu la terra della libertà, fu sempre la terra del diritto. Difatti nella stessa convenzione del 1883 l'Italia, per mezzo dei suoi

delegati, fece valere alcuni principi che poi ebbero ratifica nelle ulteriori conferenze a cui diede luogo lo stesso atto di unione. Anzi debbo a questo proposito osservare come nel 1886 nella conferenza tenuta qui tra i rappresentanti dei vari Stati sulla proprietà industriale, l'Italia sostenne il principio che il brevetto d'invenzione debba essere garantito a prescindere dall'obbligo d'*exploiter*, ossia del mettere in opera di fabbricare nel medesimo Stato, il che produceva un vincolo, che soprattutto la Francia aveva fatto prevalere nelle disposizioni del 1883.

L'articolo 5 della presente Convenzione sopprime il secondo comma dell'articolo 5 del Patto di unione 1883, in cui è fatto obbligo esplicito a chi vuol servirsi del brevetto d'invenzione, di doverlo mettere in opera nello Stato in cui vuol essere garantito. L'Italia anche qui aveva accennato ad un principio più liberale senza preoccuparsi della reciprocità come ha fatto in altri rami di diritto.

Di fronte al trattato del 1883 tra la Germania e l'Italia, importanti sono le riforme ed i progressi che vanno segnalati in questa Convenzione. Basta accennare all'articolo 2, che è nuovo assolutamente, in cui si parifica ai sudditi dell'uno dei due Stati colui il quale tiene uno stabilimento nell'altro Stato, in guisa che la protezione è accordata non soltanto per una ragione di nazionalità, ma per una ragione, dirò così, di attività locale. Cosicché a chi tenga uno stabilimento nell'altro Stato è accordata anche eguale protezione che ai sudditi e cittadini del regno.

Un'altra utile innovazione si è fatta sul diritto di priorità. E qui non avrei nulla da aggiungere a quello che ha detto l'egregio relatore, perchè il diritto di priorità offriva maggiori difficoltà per il sistema diverso che vige in Germania rispetto all'Italia.

In Germania vi ha l'esame preventivo, cosicché il brevetto d'invenzione non viene concesso che dopo uno studio sugli elementi costitutivi dell'invenzione, che devono avere un carattere di novità. Invece presso di noi si concede il brevetto d'invenzione solo che vi sia la parte estrinseca, che importi un'innovazione o abbia aspetto di novità. Gli elementi costitutivi del brevetto d'invenzione, che determinano la priorità di un inventore rispetto ad un

altro, vengono poi determinati dall'autorità giudiziaria.

Per questa divergenza delle due legislazioni, era molto difficile intendersi sul diritto di priorità, si è dovuto quindi venire ad un temperamento che è consacrato nell'art. 4, nel quale si stabilisce un termine di tre mesi sia per i brevetti d'invenzione in Germania che per quelli ottenuti in Italia.

Ma vi è una differenza di data rispetto a quegli altri trovati che in Germania non danno diritto al brevetto d'invenzione, come l'avrebbero facilmente in Italia. E questi sono rappresentati modelli d'uso che son quasi una fattispecie dei brevetti d'invenzione, chè quando in Germania il trovato non esprime una novità assoluta ma solo una modificazione, un esercizio migliore dell'antico trovato, si accorda per questo un modello d'uso.

Sotto questo punto di vista non era giusto e non sarebbe stato accettabile dalle due parti che la data si computasse dallo stesso punto di partenza per la Germania e per l'Italia. Quindi si è detto che per tutti quei trovati che in Germania ottengono modelli d'uso e che in Italia sono invenzioni, la data si considera sotto due punti diversi. In Germania si computa la priorità della decisione definitiva, mentre in Italia si computa dalla concessione del brevetto. Cotale decisione viene in Germania notificata a colui che vuol essere garantito esame inventore, mentre in Italia non esiste affatto come preventivo. Ciò spiega la diversità della disposizione del comma *b* e del comma *c* dell'art. 4.

Quanto ai marchi, farò una semplice osservazione; che cioè la legge del 3 agosto 1868, aveva stabilito che il marchio dello Stato, con cui eravamo in legame di patti internazionali, potesse essere garantito in Italia, soltanto se corrispondesse alla prescrizione della forma esteriore che la nostra legge impone.

Ormai questo vincolo è tolto, poichè in Italia e in Germania, i marchi sono protetti, senza tener conto delle prescrizioni speciali delle due legislazioni.

Qui non posso che far eco alle osservazioni dell'illustre relatore, poichè in Italia vige ancora la legge del 1859 che è troppo larga e quella del 1868 che è troppo ristretta.

Mentre i brevetti d'invenzione, si concedono quasi a suffragio universale, cioè a tutti quelli

che li domandano, per ottenere i marchi di fabbrica, occorrono molte e minute formalità. Cosicchè mantenendo la stessa legge del 1868 noi ci troveremmo di fronte alla Germania in una condizione inferiore, perchè sarebbe molto più facile ai tedeschi garantire i loro marchi in Italia, che non agli italiani garantire i loro marchi in Germania.

Concludo affermando che il Governo si preoccupa delle anomalie che si trovano in parecchie disposizioni rispetto all'atto d'unione del 1833 e rispetto al trattato attuale con la Germania; e quindi avrà cura di meglio coordinare la legge interna perchè meglio si possono godere i benefici della convenzione, specialmente di quella testè stipulata con la Germania.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Ringrazio vivamente l'onor. sottosegretario di Stato per l'accoglienza che ha fatto alle nostre raccomandazioni, rispetto alla revisione della legge del 1859 e delle due leggi del 1868.

Poichè ho la parola, nella fiducia di non doverla più chiedere, prego l'onor. signor presidente di osservare che all'art. 5 della convenzione è incorso un errore di stampa, che ricorre però in tutti i documenti che sono stati presentati anche alla Camera dei deputati. Dove dice: « o i modelli industriali non *attuati* »; perchè abbia senso si deve dire « o i modelli industriali non *attuati* ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, lo si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso.

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge: (Vedi Stampato n. 136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il bosco demaniale inalienabile *Montello*, nella provincia di Treviso, con gli annessi fabbricati, è dichiarato alienabile.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, è autorizzato a vendere in parte ed in parte concedere le terre del Montello nel modo che è detto negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni di Montebelluna, Cornuda, Volpago, Arcade e Nervesa sono, per gli effetti della presente legge, costituiti in consorzio.

La rappresentanza consorziale è composta di dieci delegati eletti due per ciascun comune a maggioranza assoluta di voti dal rispettivo Consiglio.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le forme prescritte per le Giunte comunali.

(Approvato).

Art. 4.

I patti e le condizioni della vendita vengono stabiliti mediante un capitolato normale compilato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 5.

La metà del Montello meno prossima agli abitati sarà divisa in piccoli lotti e posta in vendita a cura del Ministero di agricoltura,

industria e commercio. Il prezzo della vendita sarà versato in apposita Cassa, la quale verrà amministrata da un Consiglio direttivo composto di due consiglieri delegati dalla rappresentanza consorziale, di due consiglieri e di un presidente nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, riservata la suprema vigilanza al Ministero predetto, saranno soggette all'approvazione dell'intendente di finanza di Treviso.

(Approvato).

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la rappresentanza consorziale compilerà la liste degli utenti, a cui beneficio sarà ripartita la metà del Montello non soggetta a vendita.

In questa lista saranno comprese le famiglie povere degli utenti, che siano domiciliati da dieci anni almeno nei comuni indicati nell'articolo 3 e che vi abbiano la loro dimora al tempo della compilazione della lista.

La lista sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune per lo spazio di giorni 15 e poscia sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 7.

Approvata definitivamente la lista degli utenti la metà del Montello più vicina agli abitanti sarà ripartita in tante quote di ugual valore quante sono le famiglie iscritte nella lista suddetta.

Mediante codesto riparto l'altra metà del Montello, che verrà poscia messa in vendita, rimane libera e franca da qualsivoglia vincolo d'uso civico e rimangono abrogate pel Montello le disposizioni portate dalla legge 1° novembre 1875, n. 2794.

(Approvato).

Art. 8.

Le quote saranno distribuite per sorteggio e concesse per i primi sei anni a titolo di affitto gratuito con l'obbligo ai concessionari di pa-

gare il tributo fondiario e di mettere a coltura entro due anni il fondo concesso.

Per eseguire la detta distribuzione si faranno cinque distinti sorteggi quanti sono i comuni consorziati.

Per questo effetto a ciascun comune saranno assegnate tante quote quante sono le famiglie dei comunisti iscritte nella lista approvata.

Le quote saranno, per quanto è possibile, assegnate in quella parte del tenimento, che è più vicina all'abitato di ciascun comune.

(Approvato).

Art. 9.

La concessione è fatta dalla Commissione consorziale, in base al verbale di sorteggio, con semplice atto di sottomissione, soggetto a tassa fissa di L. 1.

L'inadempimento delle condizioni imposte all'art. 8 trae seco la decadenza della concessione, senza diritto a compenso per qualsiasi miglioria fatta nel fondo stesso.

La decadenza è pronunziata dal prefetto con decreto motivato, contro il quale è ammesso il ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, da prodursi fra un mese dalla notificazione.

(Approvato).

Art. 10.

I concessionari, durante il sessennio, non possono subaffittare la quota concessa.

(Approvato).

Art. 11.

Le quote devolute o abbandonate durante il periodo dell'affitto saranno vendute a cura del consorzio, ed il prezzo sarà versato nella Cassa di che all'art. 5.

S'intendono abbandonate le quote:

1. se si subaffittano con atti veri o simulati;

2. se anche dopo averle messe a coltura si lasciano incolte per due anni consecutivi.

(Approvato).

Art. 12.

È nullo in modo assoluto qualunque contratto stipulato durante il periodo dell'affittanza dai concessionari per alienare a qualsiasi titolo il lotto aggiudicato.

(Approvato).

Art. 13.

Le spese per l'esecuzione della presente legge sono prelevate dal fondo di Cassa, ond'è parola nell'art. 5, con mandati che rilascerà di volta in volta il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 14.

Alla spesa occorrente per l'adattamento e la costruzione delle strade vicinali di accesso alle quote contribuiranno per tre quarti la Cassa e per un quarto i concessionari mediante prestazione di opera in base a ruolo compilato dalla rappresentanza consorziale con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4613 e dal regolamento per la esecuzione di essa, approvato con decreto reale 11 settembre 1870, n. 6021.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà facoltà di prelevare dalla Cassa una congrua somma a titolo di concorso di spesa per le opere occorrenti alla sistemazione del corso delle acque piovane e delle sorgenti.

(Approvato).

Art. 15.

Prelevate le spese indicate negli articoli precedenti col capitale disponibile si formerà un fondo speciale di prestanze agrarie a favore esclusivo dei concessionari del Montello.

(Approvato).

Art. 16.

La Cassa, il cui servizio sarà preferibilmente delegato ad un Istituto di credito, farà nei limiti del fondo disponibile a favore dei concessionari del Montello le seguenti operazioni:

I. Anticipazioni sopra effetti cambiari a sca-

denza di nove mesi per provvedere alla coltura delle terre;

II. Anticipazioni per acquisto di scorte vive e morte; le quali anticipazioni possono ammortizzarsi a rate durante il periodo sessennale dell'affitto.

Le anticipazioni a ciascuna famiglia di utenti non potranno superare le L. 600. L'interesse sarà del 3 per cento. Fino a L. 100 basta l'obbligo personale della parte prendente; per somma maggiore si richiede la garanzia solidale di un altro almeno fra gli utenti.

Le anticipazioni si faranno al tempo della semina ed a misura del bisogno, e l'impiego sarà vigilato dalla Commissione di sconto.

La Cassa godrà per l'esazione delle anticipazioni fatte, tutti i diritti e i privilegi consentiti dal titolo I della legge sul credito agrario.

Mancando l'assegnatario al pagamento del prestito contratto o delle rate di prestito, potrà pronunziarsi a suo danno la decadenza con decreto prefettizio a norma dell'art. 9.

La quota sarà venduta a cura della rappresentanza consorziale, ed il prezzo versato nella Cassa creditrice.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni anno la situazione finanziaria della Cassa, che verrà compresa nei conti speciali allegati al consuntivo.

(Approvato).

Art. 17.

Durante il sessennio dalla data dell'immissione in possesso, gli utenti, che avranno adempito le obbligazioni imposte, diventeranno liberi proprietari della quota ad essi assegnata.

L'atto di definitiva concessione sarà fatto con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e verrà registrato col pagamento della tassa fissa di una lira e trascritto nella conservazione delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 18.

Alla fine del sessennio la Cassa sarà messa in liquidazione. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà però facoltà di prelevare, al momento della liquidazione, alcuni premi da assegnarsi ad acquirenti e concess-

sionari che abbiano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio.

(Approvato).

Senatore MANFRIN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN, *relatore*. Ora che il disegno di legge è votato, chiedo il permesso di fare una raccomandazione all'onorevole ministro proponente per ciò che può avere riguardo ai futuri contratti di alienazione del bosco e specialmente di quella parte che il Governo si è riservato e che intende dare al migliore offerente. La località dove sorge, o per meglio dire dove sorgeva il bosco, del Montello, è un monte vulcanico il quale doveva essere anticamente un'isola del grande fiume Piave che gli passa vicino. Degli indizi tradizionali vorrebbero che fosse una stazione di uomini primitivi e probabilmente dell'età della pietra pulita.

Durante l'epoca romana questa stessa località compare un *lucus* sacro a Bellona, con un tempio, e siccome il culto ad una dea guerriera potrebbe forse indicare che vi siano state delle lotte e delle guerre, quantunque storicamente non ve ne sia il benchè minimo indizio, così potrebbe avvenire che in quel luogo si trovasse qualche oggetto che chiarisse l'importanza di quell'antico bosco.

Durante il medio evo, parte di questo bosco era diviso in demani comunali e parte apparteneva ad un feudo.

Ma dal 14° secolo quando avvenne l'atto insignificante della dedizione delle città venete alla repubblica di Venezia, quel terreno non fu più toccato, e, siccome diceva prima, quella parte che si riserva il Governo è la più importante, così potrebbonsi rinvenire delle vestigie rispetto alle epoche cui accenno.

E sarebbe un danno gravissimo che andassero perduti dei documenti i quali in qualche modo potessero indiziare ciò che ha preesistito.

Perciò io pregherei l'onor. ministro proponente che, nel fare i contratti pei singoli lotti, lo Stato si riservasse tutto ciò che potesse avere un va-

lore archeologico o gli oggetti in genere che concernono il passato.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel regolamento che sarà compilato per l'esecuzione della legge, sarà inserita una disposizione, per la quale in tutti gli atti di vendita o di concessione della terra del Montello s'inserirà una clausola per riservare allo Stato gli oggetti archeologici, che saranno rinvenuti nel sotto suolo.

E giacchè ho la parola, sento il dovere di rendere vive grazie all'Ufficio centrale dell'appoggio validissimo dato a questo disegno di legge ed al Senato per averlo discusso d'urgenza e pel favore col quale l'accolse.

Dal canto mio provo una viva soddisfazione di averlo condotto in porto felicemente, ponendo fine a un'antica disputa; della quale non si era mai in tant'anni trovata la soluzione.

Quella che sarà oggi approvata da voi è una soluzione equa, buona e morale.

Nei precedenti progetti si era pensato solo all'utile; e si era perduto di vista il fine economico-sociale, correndo dietro ad interminabili dibattiti per definire quali fossero i diritti degli utenti, quali i diritti del demanio.

Noi abbiamo voluto mirare in alto, ed iniziare seriamente, praticamente un tentativo di quella colonizzazione interna che finora non è stata che un lontano miraggio; è un tentativo che sarà seme fecondo di buoni risultati nell'avvenire.

Con questo tentativo noi diamo al paese un imitabile esempio; inquantochè non si concede agli utenti soltanto una quota di terreno da coltivare, come si è fatto in altri simili reparti, ma, si rimedia a tutti gl'inconvenienti sperimentati nel passato, per cui le divisioni de' demani furono sterili di utili effetti e non si ottenne quasi mai il beneficio di tramutare i proletari della campagna in piccoli proprietari.

E ciò provenne dacchè, concesso ad un nulla abbiente un pezzo di terra incolto senza strumenti di lavoro, senza mezzi di trasformarlo, il concessionario povero, che doveva cominciare a pagare le spese di riparto, vedevasi obbligato a cedere ad altri la sua quota e rimaneva più povero di prima. Con questo progetto invece noi non solo concediamo ai bisnenti una

quota di terreno fertilissimo, ma diamo loro anche il modo per ridurre a coltura col lavoro e conservare il pezzo di terra ad essi assegnato trasformando così una popolazione di contravventori in famiglie di piccoli possidenti con immenso vantaggio economico e sociale. E questo vantaggio si ottiene senza discapito.

Noi concediamo in fatti il credito a quei nulla abbienti, ma lo concediamo in una forma nuova e sicura.

Non potendo essi nei primi sei anni offrire alcuna garanzia reale alla Cassa di prestanza, bisognava trovare il mezzo di assicurare il credito con garanzie personali e morali.

La formula l'abbiamo tolta dalle *Landschaften* prussiana, e dalle *Vorchisvereine*, che fecero una buona prova in Germania, e che hanno per fondamento l'obbligazione solidale degli associati.

Seguendo codesto tipo, la nostra Cassa farà il credito non all'individuo, ma alla famiglia concessionaria, perchè alla famiglia si concede la terra, ed è la famiglia che la coltiva.

Fino a cento lire, basta l'obbligo della famiglia concessionaria, ma da 100 fino a 600 occorre la garanzia solidale del vicino, il che serve non solo a cautelare maggiormente la Cassa di sovvenzione, ma pone un vincolo di solidarietà fra le famiglie dei lavoratori, che le attacchi sempre più al suolo che coltivano.

È questo un primo passo che ci guiderà man mano ad attuare, come meglio si può nel nostro paese, il vasto disegno dalla colonizzazione interna.

A questo disegno infatti si collega il progetto per la colonizzazione della Sardegna e l'altro per la bonifica dell'Agro romano, i quali, presi insieme, costituiranno un notevole beneficio, tanto più apprezzabile in quanto che il Governo gli dà effetto senza imporre sacrifici all'erario e molto meno ai contribuenti.

È l'applicazione della teoria del minimo mezzo, ed io ho fede che, quando i tre progetti saranno votati, in meno di 10 anni più che 60,000 ettari di terreno incolti, deserti o infestati dalla malaria saranno ridotti a perfetta coltura e daranno pane e lavoro a parecchie migliaia di contadini ora miserrimi, incerti del presente e più ancora del domani (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Corsi L. di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:
Intorno agli alienati ed ai manicomi

Come il Senato, rammenta ieri fu approvato l'articolo 26.

Leggo l'art. 27.

VI.

Competenza delle spese.

Art. 27.

Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie consorziate.

Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri, nel manicomio, saranno ripartite fra le provincie ed i comuni in ragione di tre quarti a carico della provincia e un quarto a carico dei comuni.

Le spese di trasporto per l'invio degli alienati al manicomio e pel loro ritorno a domicilio saranno a carico dei comuni anche pel caso previsto dall'art. 20, nel quale l'Amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune nei modi di legge il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l'obbligo.

Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio a un altro saranno a carico provinciale e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato.

Le spese di mantenimento nei manicomi degli

alienati esteri, saranno regolate a norma dell'art. 77 della legge sulle opere pie.

Le spese di trasporto dei pazzi esteri poveri nei manicomi o da questi alla frontiera, nel caso di loro riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo gli effetti di eventuali convenzioni internazionali.

La competenza della spesa a carico della provincia o del comune è determinata dal domicilio di soccorso dell'alienato nel tempo in cui venne ricoverato nel manicomio giusta le legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 28.

Tutti gli atti riguardanti le domande, le informazioni e tutti i provvedimenti tanto dinanzi al tribunale come alle altre autorità, pel ricovero e per l'uscita di un alienato saranno redatti in carta libera.

(Approvato).

VII.

Sorveglianza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 29.

Il ministro dell'interno invigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali e, al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti.

La vigilanza sarà esercitata sui manicomi pubblici e privati e su tutti gli altri stabilimenti che riceveranno alienati, non che sugli alienati tenuti presso le famiglie.

Nel caso d'ispezioni straordinarie la spesa va ripartita per metà a carico dello Stato, e per l'altra dello stabilimento ispezionato.

Gli statuti organici devono essere approvati con decreto regio.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone i seguenti emendamenti al capoverso terzo di questo articolo.

Dopo le parole « nel caso di ispezioni straordinarie » aggiungere le parole: « ordinate dal ministro dell'interno »; e poi dove è detto: « e per l'altra dello stabilimento ispezionato », dire:

« e per l'altra degli stabilimenti o dello stabilimento ispezionato ».

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mentre riconosco tutta la competenza nei medici provinciali, come sono nominati attualmente, per la parte igienica, non ho nessun dato per riconoscere se abbiano uguale competenza per la parte che riguarda la medicina legale e la psichiatria: e intanto in questo articolo la ispezione è data ai medici provinciali, ed è su questo che io insisto nel richiamarvi su l'attenzione del Governo e del Senato.

Questa questione, è vero, l'ho accennata nella discussione generale, e l'ho trattata altre volte, ma voglio insistervi ora, dopo le osservazioni fatte ieri dal senatore Bizzozero.

Io non riconosco che i medici provinciali abbiano in tutto la competenza voluta; la riconosco loro nella parte igienica perchè hanno dato esami rigorosi; ma non posso riconoscergliela ugualmente in medicina legale e nella psichiatria, dove non hanno dato alcun esame.

L'onorevole Bizzozero diceva ieri: ma hanno presentato la laurea, e nella laurea per la medicina legale hanno dato un esame speciale; e per la psichiatria, nel maggior numero delle università, ne hanno dato anche l'esame. Dunque dobbiamo su questo riconoscere già una competenza.

Ora rispondo che per me la laurea generale che si dà in medicina non è sufficiente per concedere questa competenza.

La laurea che si dà per i medici generici, richiede una conoscenza generica, non è speciale nè tecnica; non si richiede uno studio tutto speciale.

Ora la scienza si allarga e cammina, la pratica si perfeziona, e disgraziatamente la mente umana rimane limitata.

Ecco la ragione per cui se noi vogliamo avere il perfezionamento, dobbiamo andare alla divisione del lavoro; e quindi lo Stato il quale ha l'interesse di avere ben regolati i servizi, bisogna che promuova questa classe di specialisti; e giacchè vedo che ci siamo incamminati nella via, nella quale il ministro Crispi con sua lode ci ha messi, di creare cioè medici speciali per i servizi dello Stato, bisogna completare

l'opera, bisogna portarla al suo giusto limite. Bisogna creare nella legge di sanità tutta una categoria di medici specialisti, tanto provinciali come fiscali, per i servizi dello Stato, nel senso che ho espresso a sufficienza. Quindi bisogna che abbiano le conoscenze per tutti i servizi. Non dobbiamo esigere che essi abbiano conoscenza per un servizio, e non per l'altro.

E come abbiamo imposto di dare un esame speciale per la parte igienica, così se noi vogliamo attribuire ai medici provinciali l'ufficio d'ispezione dal lato anche psichiatrico e medico legale i manicomi, bisogna che richiediamo da loro anche un esame su tali discipline.

Ed è per questa ragione che io ho presa la parola e voglio insistervi; e se l'onor. ministro dell'interno mi assicura che riformerà il regolamento con cui si provvede alla nomina dei medici provinciali, vale a dire richiederà in esso un esame rigoroso come per l'igiene, così per la psichiatria e per la medicina legale, mi dichiarerò soddisfatto.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Veramente non comprendo perchè il senatore Todaro si sia rivolto principalmente a me, giacchè mi pare che su questa questione non ci sia disaccordo fra noi. Io ho combattuto quanto egli diceva riguardo alla incompetenza dei medici pratici nel rilasciare il certificato di cui all'art. 8, perchè ritengo sia competente a ciò chi ha seguito un corso universitario di psichiatria.

Riguardo ai medici provinciali, ho già detto che a quelli nominati fino ad ora spettava un determinato compito, e questo non riguardava per nulla i manicomi e gli alienati; quindi nelle materie contemplate nei loro esami di concorso non si comprendevano le discipline psichiatriche. Ho aggiunto, però, che dal momento che si darà loro quest'incarico, si dovrà nell'ordinamento dei loro esami includere anche questa parte della scienza.

Vede dunque l'onor. Todaro, che noi siamo perfettamente d'accordo. Io gli devo poi far notare, che tra i compiti assegnati dalla presente legge ai medici provinciali ve ne è uno importantissimo: di esaminare i piani edilizi e l'ordi-

namento dei manicomi. A questo compito essi sono già fin d'ora capaci di soddisfare, inquantochè rientra in quel complesso di cognizioni igieniche intorno cui sono esaminati prima della nomina.

Inoltre devo fare osservare, che i manicomi sono invigilati anche da speciali Commissioni provinciali, le quali, secondo l'art. 30, sono costituite dal medico provinciale, da un membro del Consiglio provinciale di sanità e da un medico alienista. Ecco adunque che in questa Commissione entra quello specialista che è desiderato dal senatore Todaro.

Credo, quindi, che dopo queste dichiarazioni egli vorrà desistere dalla sua opposizione; mentre d'altra parte io spero, che su quest'argomento dell'aggiunta delle discipline psichiatriche agli argomenti d'esame nel concorso per i medici provinciali, non sarà difficile ottenere l'accordo anche con l'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non incontro veruna difficoltà di promettere all'onorevole senatore Todaro, senza un impegno formale, che studierò la questione da lui proposta per vedere in che maniera potrà esser risolta nel regolamento, se col regolamento si potrà risolvere.

Ad ogni modo, lo prego di osservare che oltre ai medici provinciali, se si crederà opportuno, possono essere ordinate ispezioni di medici speciali, imperciocchè quando dalle relazioni dei medici provinciali (che ogni anno dovranno esser mandate al ministro dell'interno, per sottoporsi al Consiglio superiore di sanità) sorgesse il dubbio di qualche irregolarità, allora sarà in facoltà del ministro dell'interno di ordinare ispezioni straordinarie, che certamente saranno commesse ai più distinti alienisti, dimodochè si avrà tutta la sicurezza che l'ispezione sarà condotta a dovere.

Senatore TODARO. F. Sono lieto di trovarmi d'accordo col senatore Bizzozero, e ringrazio anche l'onor. ministro dell'interno della promessa di studiare la questione; poichè sono sicuro che studiandola converrà nella tesi che ho sostenuta, essendo giusta. Ciò ch'è giusto è vero; e la verità, spinte o sponde, si fa strada da sé.

Lo Stato ha tutto l'interesse di avere un personale capace per l'ufficio al quale è chiamato; e quindi è bene, anzi necessario, assicurarsene, richiedendo titoli od esami non su alcune, ma su tutte le materie che gli vengono affidate.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore dell'Ufficio centrale se accetta le modificazioni di forma proposte dal ministro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, porrò ai voti questi emendamenti proposti dal signor ministro.

Il primo consiste nell'aggiungere nel 3° paragrafo dopo le parole: « d'ispezioni straordinarie » le altre « ordinate dal ministro dell'interno ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo emendamento poi, sempre nello stesso paragrafo 3°, consiste nello aggiungere dopo le parole « e per l'altra » le parole « degli stabilimenti » ecc.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 29 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Saranno inoltre istituite delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi e istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Esse saranno costituite dal medico provinciale, da un medico alienista (che nelle città sede di facoltà universitaria sarà il professore di clinica delle malattie mentali, purchè non sia direttore del manicomio) e da un membro del Consiglio provinciale di sanità. Dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

Essi ne riferiscono al prefetto, che in caso di bisogno riferirà al ministro dell'interno.

Avverto che nel secondo alinea di questo articolo è incorso un errore di stampa. Invece

di « Essi ne riferiscono, ecc. » deve dirsi: « Esse ne riferiscono, ecc. ».

Pongo ai voti l'art. 30 con questa correzione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Il Consiglio provinciale, giusta il disposto dell'art. 1, designa l'istituto o gl'istituti in cui tutti gli alienati poveri che si trovano nella provincia possono essere accolti; provvede, in quanto lo riguarda, alle spese per il loro mantenimento e cura; fa invigilare a che questi siano convenientemente trattati; regola il servizio per il loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno.

Nella sessione ordinaria annuale stanzierà l'ammontare previsto della retta giornaliera da corrispondere nell'anno successivo pel mantenimento degli alienati a pagamento, e ne informerà tutti i comuni della provincia, i comuni e le provincie diverse che possono esservi interessati.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che dove è detto: « fa invigilare a che questi siano convenientemente trattati; regola il servizio per il loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno » si dica: « fa invigilare per mezzo della Depurazione provinciale che questi siano convenientemente trattati, e sia regolato il servizio per il loro trasporto e pel loro ritorno ».

Se fosse lecito, osserverei che qui dovrebbe aggiungersi: « in famiglia » o una parola equivalente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si è detto di aggiungere: « a domicilio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta queste aggiunte proposte dal ministro?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

Chi approva la modificazione che ho testè letta al primo alinea dell'art. 31 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'aggiunta delle parole: « a domicilio », dopo quelle: « e pel loro ritorno », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 31 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 32.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conformato alla legge stessa.

Tali statuti saranno approvati con decreto reale. Negli statuti pei manicomi pubblici si dovrà provvedere anche alla costituzione di comitati, o alla conferma di quelli esistenti, pel patronato degli alienati poveri licenziati dal manicomio.

Approvati gli statuti, le Amministrazioni suddette formuleranno entro sei mesi i rispettivi regolamenti interni da approvarsi dal prefetto, udita la Commissione provinciale di vigilanza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. In quest'articolo si dice che le amministrazioni dei manicomi dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico. Ora i manicomi più importanti sono i provinciali, e l'articolo non dice che il loro statuto debba essere approvato anche dal Consiglio provinciale.

Mi pare che gli statuti dei manicomi provinciali prima di essere presentati all'approvazione governativa dovrebbero essere approvati dal Consiglio provinciale. Se l'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono pure di questo avviso, allora io proporrò un'aggiunta al primo comma di questo articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole senatore Gadda di riflettere che non occorre dichiarare in questo articolo che lo statuto del manicomio provinciale deve esser fatto

dai Consigli provinciali, giacchè questo è un obbligo che viene loro per legge.

Se il manicomio è della provincia, lo statuto è deliberato dal Consiglio provinciale; se è consorziale, lo statuto è fatto dal Consorzio; se appartiene ad opere di beneficenza, lo statuto è fatto secondo le norme stabilite dalle tavole di fondazione, o in mancanza, dalla legge.

Quindi, secondo me, non occorre di dichiararlo nell'articolo.

Infatti nell'articolo che cosa si richiede?

L'articolo dice: « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conformato alla legge stessa ».

Qui s'intende lo statuto fatto nei modi stabiliti dalla legge, perchè se presentano uno statuto che non è conforme alla legge, evidentemente non sarà approvato.

Senatore GADDA. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. A me pare che in questo articolo noi non andiamo a stabilire soltanto il modo di procedere per presentare gli statuti all'approvazione: ma bensì vogliamo decretare come gli statuti si fanno e la competenza nei corpi amministrativi che li devono approvare.

Infatti vi si dice « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e amministrazioni dei manicomi, si pubblici che privati, dovranno presentare al Ministero dell'interno lo statuto organico conforme alla legge stessa ». Dunque è uno statuto nuovo, che deve farsi; e il Consiglio provinciale che paga pei manicomi provinciali, mentre non ne ha la diretta amministrazione, non dovrà approvare lo statuto di un Istituto suo? A me pare che sarebbe stato molto più completo e chiaro il concetto amministrativo, se si fosse detto che gli statuti, fatti dalle Commissioni dei manicomi, vengono approvati dal Consiglio provinciale pei manicomi provinciali.

Ad ogni modo io ho fatto l'osservazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Affinchè si resti intesi che veramente non vi ha bisogno di aggiungere virgola a questo articolo, io faccio notare all'onorevole senatore

Gadda che, con tale articolo niente s'innova in ordine alla indole degl'Istituti pubblici e privati. Pei quali, essendosi deliberato che l'amministrazione appartenga al Consiglio provinciale, che però l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, per ciò stesso non è ammissibile che chi delega debba restare straniero all'organamento, non che all'amministrazione, di tutta quanta l'istituzione. E aggiungo che io non avrei introdotto la formola del primo capoverso dell'articolo 5, avrei preferito che l'amministrazione si dicesse, come nella legge comunale, appartenere al Consiglio e alla Deputazione; ma poi che così fu votato, non c'è da dubitare che l'azione del Consiglio entri assai largamente nei manicomi, e soprattutto rispetto ai loro statuti.

Quanto alle Opere pie, si è detto che l'amministrazione apparterrà alla Giunta, Commissione od altro corpo, in conformità delle tavole di fondazione, in quanto la Giunta sia conforme alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, o da questa integrata, o comunque modificata. Epperò gli statuti saranno proposti dai rappresentanti l'opera pia.

Rispetto ai privati, è inutile che se ne parli; perchè è il privato che, secondo i suoi titoli, propone gli statuti.

Solo occorrerebbe un'aggiunta, ove ieri si fossero menate buone le avvertenze dell'onorevole Baccelli, il quale pensava che, secondo il progetto dell'art. 5, il Consiglio provinciale sarebbe rimasto straniero all'azienda dei manicomi. Ma, siccome questo non era...

Senatore BACCELLI. Domando di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.... e, del resto, siccome poi formalmente si dichiarò che il Consiglio provinciale ha l'amministrazione, benchè l'eserciti a mezzo della Deputazione; ne segue che il Consiglio deve prendere parte in ogni cosa che riguardi l'organismo direttivo ed amministrativo dei manicomi. Onde è da ritenere che il disegno degli statuti lo farà la Deputazione provinciale, lo presenterà al Consiglio per la discussione e pel voto; indi l'ultima formola dello statuto s'inverrà al signor ministro, che provocherà il regio decreto di approvazione, se non richiederà anticipate modificazioni della formola stessa.

A me pare pertanto che nulla ci sia da aggiungere all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Baccelli ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Io non ho mai pensato di dire che la deputazione provinciale non potesse amministrare i manicomi. Nè è il caso qui di suscitare obiezioni facili a confutarsi, per darsi poi il gusto di confutarle. Meglio è procedere d'accordo per il miglior successo della discussione. Se al mio entrare in Senato, oggi stesso, l'onor. Majorana si è felicitato con me perchè io l'abbia aiutato a fare questo buono strappo al progetto, come mai può egli affermare ora che le mie idee sieno contrarie alle sue?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il senatore Baccelli - salvo che egli ricorra alla cancellazione delle prime due terze parti del suo discorso, che restano a prova di quanto affermo - ieri ha detto e sostenuto, che la Deputazione provinciale dovesse restare straniera all'azienda dei manicomi; invece l'amministrazione dovesse avervela il Consiglio, cioè: l'ente deliberante.

Io non gli ho, nè ieri, nè oggi, fatto dire che la Deputazione fosse incapace di amministrare: fu il signor ministro che lo combattè su cotesto terreno.

E, ove svanissero le prime due terze parti del lungo e forbito discorso del senatore Baccelli, io riconosco che allora soltanto si potrebbe asserire che io avessi creato un fantasma per usurparmi la facile gloria di abatterlo. Ma non siamo fortunatamente in campo fantastico. Il discorso del senatore Baccelli è quello da me rilevato.

Onde, facendo omaggio al suo primo pensiero che non era il mio, dicevo testè in risposta al senatore Gadda: se si tornasse alla ipotesi caldeggiata dal senatore Baccelli, starebbe l'avvertenza dell'onorevole senatore Gadda; ma siccome quell'ipotesi non è discutibile, perchè noi non interpretavamo la legge al modo del senatore Baccelli, e perchè la votazione di ieri la esclude in modo assoluto; così non v'è alcuna ragione dell'emendamento Gadda.

Quanto alla privata conversazione che il senatore Baccelli viene a riferire qui, io gli dirò che essa riguardava la terza parte del suo discorso che io non ho combattuto. Ed è ben vero quello che io rilevavo, vale a dire che, il

disegno ministeriale, pur conducendo, in quella parte, agli identici effetti dell'emendamento Baccelli, nella sua forma però una innovazione l'apportava all'articolo della legge comunale e provinciale.

Ma l'aver ragione il senatore Baccelli nella sola terza parte del suo discorso, non conduce alla conseguenza che deve egli averla nelle altre due. Ed io privatamente a lui non ho parlato che di quella parte che è l'ultima, e non di queste che son le prime.

Se poi quanto all'ultima parte che era in opposizione alle prime due, io sono stato d'accordo col senatore Baccelli, di ciò si è forse egli dispiaciuto?

Se questo non è, mi pare che egli non abbia avuto alcuna ragione di pigliarsi in mala parte una avvertenza che richiamava idee e parole sue; le quali si possono anche abbandonare, ma erano state manifestate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domando scusa al Senato di essere stato causa di questo incidente, ma nella sostanza sono contento di aver fatto questa osservazione, perchè ho provocate le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e dell'onor. Ministro, che gli statuti dei manicomi provinciali dovranno essere approvati dal Consiglio provinciale.

Se poi non si crede necessario di introdurre espressamente questa disposizione, perchè la si ritiene già implicita nello spirito della legge, io non insisto e mi riporto a quello che farà il ministro nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 32 modificato soltanto nel senso che, invece di dire: « statuto organico conformato alla legge stessa » si dica: « conforme alla legge stessa ».

Chi approva l'art. 32 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 25 della presente legge dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione pro-

rogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

(Approvato).

Art. 34.

All'attuarsi della presente legge i direttori dei manicomi dovranno trasmettere al procuratore del Re, per i provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17, l'elenco degli alienati ivi mantenuti, con speciale indicazione di quelli mantenuti in tutto o in parte a spese della famiglia.

PRESIDENTE. Non pare all'Ufficio centrale che, invece di dire « All'attuarsi », come è detto in principio del presente articolo, sia meglio detto « All'attuazione della presente legge, ecc.? »

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa variante:

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto con questa piccola modificazione di forma.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 35.

Il ministro dell'interno, a seguito delle ispezioni sul referto delle ispezioni, sentito il Consiglio provinciale interessato, potrà rendere obbligatoria, per i manicomi pubblici, l'esecuzione di quei lavori e l'acquisto di quegli arredi che fossero giudicati strettamente necessari al regolare servizio e all'igiene.

Uguale obbligo potrà imporsi ai proprietari dei manicomi privati, salvo ad ordinarne la chiusura in caso di rifiuto.

(Approvato).

IX.

Penalità.

Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscono reato a' sensi del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le Amministrazioni, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione per i proprietari dei manicomi privati.

L'ufficio pei medici direttori è prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento. In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi d'infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il direttore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

PRESIDENTE. Non pare all'Ufficio centrale che sarebbe meglio aggiungere nel primo capoverso dopo le parole: « manicomi privati » le altre: « sospendere dall'ufficio i medici direttori »?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È vero, è stato un errore di stampa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 36 con la modificazione di forma che ho accennato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 37.

I contravventori all'obbligo di che nella prima parte dell'art. 24 e nella prima parte dell'articolo 25, soggiacciono alla pena pecuniaria da 10 a 1000 lire.

(Approvato).

X.

Manicomi giudiziari.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari

in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale;

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

Per gli individui di cui ai comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

Su questo articolo si sono iscritti per parlare diversi senatori.

Però perchè possa servire di norma nella discussione darò prima lettura di due emendamenti che il signor ministro d'accordo colla maggioranza dell'Ufficio centrale propone a questo articolo.

Il primo emendamento consiste nel sostituire al comma c) quanto sto per leggere:

c) « Gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare, quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal presidente del Tribunale civile a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, contenenti le disposizioni per l'esecuzione del Codice penale ».

Poi il comma d) sarebbe soppresso e rimarrebbe l'ultima parte dell'articolo che dice: « Per gli individui di cui ai comma b) e c) dovranno essere istituite separate sezioni ».

Ha facoltà di parlare su questo art. 38 il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non yeggio abbastanza chiaro la ragione delle disposizioni contenute in questo titolo; ed invece temo di veder troppo chiari i risultati che ne verranno perchè io possa approvarlo senza sottoporre al Governo ed al Senato alcune considerazioni. E secondo le spiegazioni che queste mie considerazioni provocheranno e l'accoglienza che riceveranno, io regolerò il mio voto.

Dei manicomi giudiziari io incomincio col dire che non sapevo neppure che ne esistessero. Ho poi imparato che ne esiste uno.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1892

Ma quest'uno, quali sono le basi della sua istituzione?

È esso istituito per legge?

Quali sono i criteri che regolano questa specie d'istituzione? si sa come devono essere regolate? si sa chi ne sopporta il carico?

Nulla di tuttociò.

Eppure l'articolo della legge comune dice: « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari » come se della esistenza di questa istituzione non si avesse neppure a dubitare.

Questo è il primo dubbio sul quale domando una spiegazione. E il dubitare di questa istituzione non è solo una questione di fatto, ma anche una questione di massima e di concetto.

Perchè manicomi giudiziari? Il titolo stesso contiene dentro di sé una contraddizione.

Chi è soggetto da manicomio, non è soggetto da giudizio, nè subbiettivamente nè obbiettivamente. Questo è in riguardo alla ragion di essere di questa istituzione e delle disposizioni che vi concernono.

Per quello poi che riguarda gli effetti, io desidero porre in guardia il Governo ed il Senato, in riguardo alla tendenza della quale questa è una delle manifestazioni e che si accentua sempre più in Italia, non dirò di benevolenza, la parola non mi pare propria, ma certo di eccessiva considerazione per i delinquenti. Questo sentimento può attestare della mitezza d'animo di coloro che lo professano, ma non sempre d'un senso esatto, che essi abbiano delle esigenze della giustizia e sopra tutto dei bisogni e delle esigenze pratiche della vita sociale. Noi abbiamo cominciato per abolire la pena morte, rassicurando così i grandi delittuosi sul pericolo della loro esistenza, e ci siamo contentati di farne dei prigionieri. Ora da qualche tempo mediante lo svolgimento di tutte queste teorie nelle inclinazioni invincibili le nevrosi e finalmente con i manicomi giudiziari, questi prigionieri noi li cambiamo in pazzi. Da pazzi a pazzarelli non corre molto.

Quando ne avremo fatti dei burloni, li faremo rientrare nella vita civile; ridiventeranno elettori, poichè già c'è una legge che non toglie l'elettorato politico e amministrativo ai condannati per offese personali.

Da elettori, perchè non eletti? Ed allora se a questi pazzi rimarrà un filo di ragione esordiranno nel loro ufficio di legislatori col

mandare noi al manicomio. Poi chi sa se seguendo il processo inverso non ci manderanno anche in prigione e forse peggio. (*Bene-Ilarità*)

Signori senatori, io non intendo scherzare, ma la caricatura serve qualche volta per mettere in rilievo il ritratto.

Io intendo questi studi dal punto di vista scientifico, e possono anche rendere dei servizi. E li rendono già portando talvolta dei lumi in molte questioni ed esercitando una certa influenza sopra i costumi, ma bisogna bene riflettere prima di applicarne le deduzioni incerte ed immature alla realtà della vita, bisogna pensarci assai!

E intanto io non posso non essere preoccupato dalla creazione di questa nuova categoria di uomini che non sono nè completamente galantuomini, nè completamente scellerati, e la cui responsabilità morale rimane incerta ed inapprezzabile, perchè la costituzione di questa classe sarà assai più a beneficio dei secondi che dei primi.

Questo movimento incomincia con gli articoli 46 e 47 del Codice penale. È la prima volta che questo concetto entra nella vita giuridica.

Sull'art. 46 non c'è nulla da osservare, poichè certo chi non ha la coscienza dei propri atti, non ha responsabilità; ma con l'articolo 47 acquista una grande importanza perchè con questo articolo si crea tutta una categoria di persone che, civilmente e umanamente parlando, non sono nè pazzi nè savi.

Non sono abbastanza pazzi per essere liberati da ogni responsabilità, nè abbastanza savi per averla intera. Moralmente e penalmente non sono nè tutti galantuomini nè tutti scellerati, ma un poco dell'uno un poco dell'altro.

A questa categoria di persone rispondono i manicomi criminali.

Anticamente o si era pazzi, o si era savi, o si stava in prigione, o si stava a casa.

E tutte le mezze tinte, le gradazioni fra questi estremi erano bensì considerate, ma caso per caso, e come stati dell'animo temporanei e passeggeri, e come tali presi volta per volta in considerazione e figuravano nei procedimenti penali sotto il titolo di circostanze attenuanti o aggravanti. Ma non formavano regola nè classe.

Ora vi sarà una categoria d'esseri che non sarà nè in prigione nè al manicomio, ma non sarà neppure in libertà perchè starà nel manicomio giudiziario.

Ora, questa categoria e l'istituto che gli viene destinato costituiranno un ponte fra gli stabilimenti di delinquenza e la società civile, tutto a beneficio dei primi e a danno della società.

E mi sarà facile dimostrarlo. Certo che queste questioni sullo stato dell'animo e della mente d'un delinquente non insorgono sopra i rei di contravvenzioni, sopra i ladruncoli, o sopra coloro che resistono alla forza pubblica; insorgono sopra i grandi delitti; non sono che i grandi delitti che possono parere talvolta cosa meno che umana.

È quindi questa istituzione sarà così devoluta a quasi esclusivo uso dei grandi delinquenti.

D'altra parte quale sia l'avvenire della scienza sopra queste grandi questioni nessuno può dire. Quello che si può affermare senza timore di essere contraddetto si è che allo stato attuale della scienza essa ha proposto dei dubbi, ha sollevato delle questioni e proposto delle ipotesi, ma non ha nè risposto ai primi nè dimostrate le seconde.

E quindi tutti questi casi gravissimi che sono più particolarmente contemplati da queste disposizioni saranno d'ora in avanti abbandonati *discussionibus eorum*. E questi *eorum* saranno le classi, delle quali per loro indole costituzionale, le opinioni sono le più occasionali e relative; vale a dire agli avvocati ed ai periti che si sostituiranno ai magistrati; e le loro opinioni si sostituiranno ai criteri severi della legge.

Ed infatti oggi è passato in costumanza, è riconosciuto che un avvocato per difendere una causa si può valere di qualunque mezzo. Nessuno gli domanda di avere una assoluta convinzione di quello che difende. Un povero avvocato che avesse questa semplicità oggi mancherebbe affatto di clienti, quindi è stabilito che l'avvocato si serve di tutti i mezzi che ha a sua disposizione.

Ora è evidente che non c'è un gran delitto che non si presti a una difesa fondata sulla presunzione di pazzia, nove su dieci dei quali invocheranno questo attenuante.

Può il magistrato rifiutarsi all'esame delle perizie?

Per far questo ci vorrebbe una evidenza di malafede nella parte, che non si può sempre dimostrare; quindi il più delle volte i magistrati accetteranno i periti. I periti che giudicano sono quei tali specialisti che si preoccupano assai più del caso psicologico che della difesa sociale e sono più competenti nel primo campo che nel secondo e sono disposti a vederlo la dove c'è e anche qualche volta dove non c'è.

Questa perizia s'imporrà al giudice e i grandi scellerati, per questa via, troveranno più facilmente la via del manicomio giudiziario che quella della semplice e volgare galera.

Ora dai manicomi si esce più facilmente che dalla prigione e se n'esce per una ragione semplicissima. O è manicomio o è prigione; se è manicomio sarebbe una crudeltà che voi adottaste nel suo governo tutte quelle misure le quali fanno la garanzia delle prigioni. La forza stessa delle cose vi obbligherà a dare a questi manicomi un regime che può essere sufficiente per quelli che non hanno più il senso dell'intelletto, ma per coloro che lo hanno, e assai sveglio, ne lascerà facilmente le porte socchiuse soprattutto quando questa istituzione non è una istituzione stabilita su solide basi, governata coi mezzi sufficienti per tenerla, e soprattutto quando questo manicomio giudiziario sarà affidato ad un'Amministrazione provinciale che il più delle volte non avrà neppure i mezzi per farne il servizio con tutte le cautele necessarie. In conclusione questi delittuosi saranno sottoposti a un regime eccezionale e di favore che non presenta nessuna delle garanzie che offrono le prigioni dello Stato.

Ma ciò non basta: quando un completo birbante giunge a divenire un mezzo pazzo, ha fatto già un grande progresso nella sua posizione sociale onde col tempo queste porte, che noi abbiamo lasciate socchiuse, con tutte le disposizioni che abbiamo inserite nel nuovo Codice per la liberazione dei prigionieri, si apriranno più facilmente per loro che per qualunque altro. Voi vedete che quando io diceva che finirebbero elettori, lo scherzo era meno scherzo di quello che poteva sembrare.

Io mi ricordo che un nostro contemporaneo, uomo che nel suo tempo fu abbastanza noto, si liberò per questa via da una condanna

forse capitale, certo a vita, e facendosi ritenere pazzo fu mandato al manicomio, dove durò per breve tempo e poi un bel mattino scomparve e andò all'estero, ove guadagnò molti milioni, visse prospero e felice e morì tranquillo nel suo letto senza che nessuno avesse mai creduto che fosse stato pazzo per un momento solo. In quel caso fortunatamente si trattava di un delitto politico, e perciò poteva essere anche una ventura che la cosa finisse così. E del resto sotto il Governo sotto il quale ciò avveniva, niente era disposto a permettere certi fatti, nè le leggi nè il volere dei governanti. E quindi in quelle condizioni questi fatti erano necessariamente rari.

Ma con questo titolo l'eccezione diventa una condizione organica e ai grandi delittuosi è offerta una maggiore facilità d'impunità.

Io ho incominciato dal lato pratico della questione perchè è quello che si capisce più facilmente: ma non vi è vizio pratico che non abbia una ragione d'essere nei ragionamenti, sui quali si fonda.

Ora, per me, i vizi di questa istituzione sono due. Il primo è di confondere la scienza con la politica. Evidentemente la scienza deve far sentire i suoi benefici influssi su tutte le manifestazioni della vita umana, ma alla condizione che le sue deduzioni siano mature e passate allo stato di regiodicata. La scienza è per natura sua arditata e innovatrice. Se si dovessero applicare tutte le ipotesi per le quali passa, e tutte le questioni che solleva prima di conquistare una verità, se si dovessero tradurre tutte immediatamente in atto, la società andrebbe in brandelli, e la scienza stessa non ne guadagnerebbe perchè parrebbe più per i suoi pericoli che per i suoi vantaggi.

Questa ragione non è stata per poco nelle catastrofi della grande rivoluzione, della quale i principî erano molto migliori delle applicazioni indigeste ed immature che se ne sono fatte.

L'altro errore è di dare, a mio avviso, troppa importanza nei giudizi penali all'imputabilità.

Evidentemente non si può punire chi non è responsabile non solo, ma la responsabilità deve essere uno degli argomenti dell'applicazione della pena. Non bisogna però dimenticare che l'uomo non ha mezzi per apprezzare il valore intrinseco degli atti umani. Non c'è

che Dio e la propria coscienza che può conoscere il valore esatto delle azioni e anche la propria coscienza sovente s'inganna (*Bene*).

Quindi quando la società punisce, si difende più che non giudica. E tutte le questioni le quali possano sollevarsi sopra l'imputabilità e la responsabilità devono essere trattate caso per caso, ma come concetto generale esse non possono avere altro effetto che quello di porre in guardia in genere il legislatore perchè non esageri la difesa.

Questo è quello che la mente umana può fare in omaggio al rispetto delle possibili, più o meno grandi, responsabilità.

Ma neppure voi potete scemarla in omaggio di queste considerazioni bastava vaghe ed indeterminate più di quel che noi comportino le esigenze della convivenza sociale senza toccare alla esistenza stessa della società.

Ciò è talmente vero che, citando un esempio che si riferisce proprio alle materie che discutiamo, voi chiudete egualmente e segregate dalla società il pazzo ed il reo perchè vi difendete dall'uno e dall'altro, quantunque praticamente, moralmente uno sia responsabile e l'altro no, ma pur tra essi non c'è differenza perchè avete bisogno di difendervi dall'uno e dall'altro.

Quindi la questione dell'imputabilità non bisogna esagerarla pretendendo di apprezzare tutte le mezze tinte del valore delle azioni umane fino al punto di compromettere la legittima difesa della società, siccome accadrebbe se questo titolo della legge fosse approvato.

Io ho udito con piacere che l'onorevole ministro ha di sua propria iniziativa tolta dalla categoria degli alunni dei manicomi giudiziari i delinquenti contemplati nel comma *b* il quale era quello che presentava veramente i più grossi inconvenienti, inconvenienti che ciò non ostante a me piace di rilevare non fosse che per appoggiare questo commendevole emendamento del ministro.

A noi non lice di discutere i criteri del Codice penale; è legge e noi dobbiamo rispettarla. Però non si può negare che l'art. 47 del Codice penale contiene un concetto che, se si dovesse prendere alla lettera, sarebbe poco intelligibile o potrebbe parere meno che equo.

Esso dice così: « quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente, era tale da

scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti, e cioè: la pena sarà diminuita », ecc.

Ora, siccome io non so capire i mezzi matti, così non capisco che ad uno che non sia interamente sano di mente, si possa applicare una pena anche minore, e questa mezza responsabilità non entra nella mia testa.

Ma, siccome io non posso permettermi di discutere il Codice penale, così debbo dire che esso non ha voluto parlare di vera pazzia, ma probabilmente ha voluto significare tutta quella categoria di infermità, di disordini dell'anima che si comprendono sotto i titoli abbastanza vaghi ed indeterminati di tendenze irresistibili, di nevrosi e simili, le quali, sebbene io non voglia affermare una teoria in concorrenza di tante altre che sono state formulate dagli specialisti della materia, sono portate a considerare come infermità dell'anima completamente diverse dalla pazzia e che anzi suppongono per essere coltivate e soddisfatte una mente sana e non di raro anche attiva ed acuta.

Ma checchè ne sia, io non ho mai potuto capire come la teoria delle tendenze irresistibili e delle nevrosi possa condurre a quel fine al quale è generalmente usata, e cioè per indurre diminuzione di pena.

Ed infatti si comprende facilmente che l'uomo completamente libero di tutte le sue facoltà, possa essere trattenuto dal commettere delitti da mille altri argomenti, oltre a quello della pena, ma a misura che le sue facoltà non sono più equilibrate e che diviene soggetto ad istinti, ossia che prevale in lui la natura animale, non vi è per esso altro argomento che quello di risvegliare in lui un istinto più forte, quale è il timore della pena.

E infatti è così che noi ci difendiamo dagli animali, e anche da questi ci difendiamo con mezzi diversi in rapporto de le loro qualità diverse: dai più miti ci difendiamo col bastone, i più feroci li togliamo a dirittura dal mondo; si batte un cane e si uccide una tigre.

Noi non abbiamo altri mezzi di difesa ne contro certi animali nè contro certi uomini peggio che animali. Questa è la legittima conseguenza di considerare la penalità quale essa è in realtà, ossia come un mezzo di difesa piuttosto che come un criterio di giudizio, il quale presso

l'uomo è sempre molto fallace. È quindi evidente che la pena di siffatti delinquenti costituzionali non deve perciò essere aggravata come intensità, nè a fine di aumentare le loro sofferenze, ma deve essere assicurata piuttosto più che meno che non lo sia per gli altri delinquenti eventuali ed occasionali.

Ma, checchè ne sia di ciò, l'art. 47 si limitava a dare loro una diminuzione di pena, la quale doveva scontarsi nelle condizioni normali. Non è che questa legge che crea una istituzione per la quale la pena già diminuita diviene anche meno sicura. Alladiminuzione della pena voi aggiungete la diminuzione delle garanzie perchè sia inflitta. E questa legge è fatta proprio per quelle categorie di delinquenti contro i quali la sicurezza della pena è il solo argomento di difesa, perchè quanto meno l'individuo dal quale vi dovete difendere è suscettibile di argomenti morali, tanto più dovete difendervene materialmente e meccanicamente.

Ma, lo ripeto, l'onor. ministro, sopprimendo il comma del primo articolo di questo titolo, ha di molto diminuito i pericoli e i danni di questa istituzione. Però essa rimane. E, tale quale è mentre essa presenta nessun vantaggio per quelli infelici che condannati o alla prigione o al manicomio non troveranno nessun vantaggio a cambiare l'uno o l'altro col manicomio giudiziario. essa rimane come un pericolo e soprattutto come una promessa d'un nuovo inutile aggravio alla società.

Dissi inutile, perchè esaminiamo gli altri comma. Cosa dispone la lettera *c*? Essa assegna ai manicomi giudiziari gli imputati prosciolti.

c) Ora se l'imputato è prosciolto, perchè lo conservate in una condizione di penalità? Se è pazzo, mandatelo in una casa di salute.

Rimangono le lettere *a* e *b*.

Per i casi contemplati nella lettera *a* come per quelli della lettera *c* ci sono i manicomi ordinari.

Riconosco che è necessario di avere un trattamento speciale per coloro che sono contemplati nella lettera *b*.

Ma siccome le persone contemplate nella lettera *b*, non devono essere osservate che per un tempo limitato, a queste possono bastare quei tali comparti contemplati nell'articolo 26, che perciò l'onor. Gadda ed io sostenevamo che fossero conservati come li aveva disposti l'ono-

revole ministro perchè volevamo che potessero essere una istituzione normale presso i manicomi ordinari per corrispondere a questo bisogno.

Queste cose che io ho detto il più brevemente che ho potuto, tendono a pregare il ministro di non volersi avventurare in questo esperimento, per il quale noi non abbiamo nulla di pronto, e che non offre nessun vantaggio a quegli infelici, che ne sono soggetti, e contiene per la società quei pericoli che vi ho segnalato, pericoli inerenti alla condizione stessa delle cose, pericoli che possono per l'avvenire dare dei gravissimi risultati.

Io non posso pensare senza orrore a queste bolgie miste di miseria e di abbominazione per le quali non si sa, se sarà maggiore il disguido o la commiserazione, e dove una pietà malintesa farà passare dei veri delinquenti, e la malignità umana non mancherà di far entrare, sotto il titolo di delinquente, disgraziati mentecatti. A me pare di avere dimostrato che nulla è maturo per questa istituzione. E d'altronde permettetemi di concludere con una osservazione la quale mi pare debba pure avere un qualche valore.

Per creare questa istituzione occorreranno tosto o tardi grandi mezzi. È solo con grandi mezzi che si può rendere possibile. Per essere appena possibile essa richiederà appositi edifici, personale numeroso e tutti gli amminicoli che reclama una così complicata istituzione. Chi farà le spese di tutto ciò? Voi non pensate neppure, voi di cui il programma è l'economia, di attribuirle allo Stato.

Ed infatti voi vi siete acconciati a darne il carico alle provincie. Ma i guai veri delle nostre finanze non consistono negli sbilanci che appaiono nell'uno o nell'altro consuntivo, essi consistono nelle condizioni dei contribuenti, perchè se i contribuenti d'Italia fossero ricchi, io mi preoccuperei poco dei bilanci ufficiali delle varie Amministrazioni. Ma lo sbilancio vero sta nei contribuenti.

Ora, signori senatori: che il contribuente paghi alla provincia o paghi al Governo, questo poco importa. Voi come Governo, nel senso ristretto della parola, non avrete l'imbarazzo di colmare il *deficit* del bilancio per supplire a queste spese, ma come Governo, nel senso più largo della parola, non infliggerete meno un

aggravio intollerabile alla nazione. Ma voi sapete che nell'uno o nell'altro modo le spese necessarie a questa istituzione non possono essere fatte. E allora io vi sottopongo il seguente dilemma: O voi credete di poter fondare una vera istituzione con tutte le garanzie necessarie per fare, in condizioni accettabili, un esperimento scientifico sopra questa triste materia, e mantenete la nostra legge; ma se voi non avete questi mezzi, non vi avventurate ad un esperimento che, anche malfatto, finirà per costare molto, ma che appunto per non esser ben fatto non produrrà i vantaggi che ve ne attendete, mentre aggraverà i danni che vi ho per esso segnalati.

Se aveste dei danari da spendere, signor ministro, sopra questa materia, fareste bene di spenderli per migliorare le condizioni delle prigioni, le quali sono deplorable e neppure in rapporto col Codice esistente. Senza avere ricorso ad altri stabilimenti nelle prigioni stesse dovrebbe essere un regime che permettesse di curare il morale dei detenuti d'ogni maniera, mentre che sono invece una scuola che par fatta apposta per peggiorare le condizioni morali di quelli che vi sono racchiusi.

E per esempio, perchè invece d'inventare manicomi giudiziari non create stabilimenti correzionali per i giovani delinquenti?

È questo un Istituto che ha dato risultati immensi ed indiscutibili. Nei paesi dove questa istituzione è stata moltiplicata e curata, sensibilissima è la diminuzione della criminalità ed è sensibilmente diminuito il numero dei detenuti.

Dunque, se avete dei mezzi da disporre, vi sarebbero molte cose da fare prima dei manicomi giudiziari, ma se non ne avete, per carità, non fate esperimenti arrischiati che possono riuscire egualmente dannosi alla sicurezza ed alla economia del paese.

Quindi io riassumo queste mie brevi osservazioni, pregando il Senato di voler stralciare questa parte dalla legge, la quale non ha a che vederci, perchè questa è una disposizione di carattere piuttosto giudiziario e penale.

Se in questa materia vi è una parte che può concernere l'andamento ordinario dei manicomi sia pure provveduto, ma domando che sia stralciata da questa proposta tutta la parte che concerne questa creazione problematica dei manicomi giudiziari, come immatura e pericolosa (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io sottopongo al Senato qualche osservazione pregando che intorno a questo argomento dei manicomi giudiziari ci sieno date delle spiegazioni che chiariscano la natura e la portata delle disposizioni che saremo per adottare.

Non dubito che tali spiegazioni le avremo complete e perfettamente soddisfacenti, dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Questo titolo che noi esaminiamo, stabilisce, o almeno suppone, che vi si già una istituzione regolare, e speciale pei manicomi giudiziari. Questa istituzione invece non esiste che come un piccolo esperimento nella provincia di Firenze. Come dunque possiamo dare ora disposizione intorno ad istituzioni supponendo che abbiano esistenza.

Per dare un senso a questo titolo bisognerebbe interpretarlo come un impegno di creare questa nuova istituzione.

Ma se questa fosse l'intenzione del Governo ed io spero che non sia, in tale ipotesi, i manicomi giudiziari prima di crearsi dovrebbero essere studiati per conoscere la vera natura di essi, la estensione che devono avere, in quali località abbiano a sorgere; ed in fine quale spesa importeranno. Nessuno di noi potrebbe dire a quale spesa andremo incontro. Dunque non si conosce la istituzione, non si conosce la spesa: e noi vogliamo in questo titolo della legge regolarla.

Io però, senza venire alla conseguenza radicale del mio amico e collega senatore Vitelleschi, che mi pare vorrebbe stralciato tutto questo titolo dal progetto di legge, io semplicemente desidero che l'Ufficio centrale ed il Governo ci assicurino che non intendono ora impegnare il paese nella spesa che occorrerebbe per la creazione dei manicomi giudiziari.

In conseguenza di ciò vorrei che questo capitolo fosse coordinato al solo concetto di provvedere ai giudicabili ed ai giudicati.

Ora con poche modificazioni alle norme proposte si provvederebbe a quel servizio. Già abbiamo stabilito ieri all'art. 26 che vi saranno dei riparti di osservazione pei giudicabili nei manicomi pubblici.

In questi riparti saranno ricoverati i giudicabili, quando nasca il dubbio che siano alie-

nati, o che non siano in qualunque modo nella pienezza delle loro facoltà mentali.

A me sembra quindi che ai giudicabili si provveda a sufficienza con quei reparti speciali di osservazione, anzi non potremo provvedere diversamente perchè i giudicabili dovendo stare a contatto dei tribunali, se volessimo fare dei manicomi per loro, bisognerebbe creare dei manicomi in ogni località ove sieno tribunali.

Non possiamo tenere un giudicabile in un luogo lontano dal giudice d'istruzione. Si renderebbe la giustizia così costosa e difficile da farla quasi impossibile.

Dunque coi riparti nei manicomi pubblici comuni, abbiamo provveduto per i giudicabili. Quanto a quelli che sono già in espiazione di pena, se diventano alienati, si provvede come per tutti gli altri alienati, poichè non c'è ragione di creare per loro un istituto speciale, ed alla loro custodia per la sicurezza pubblica si può perfettamente provvedere.

Noi non rigettiamo le nobili teorie che vorrebbero dei provvedimenti speciali. Crediamo nel progresso anche su questa materia, ma vogliamo impregiudicato l'esame di simili nuove istituzioni.

Dobbiamo volere che un tale tema sia ponderato e completo, ossia abbracci sia la teoria, che la pratica, sia la scienza che la spesa.

Dunque questo titolo, deve essere scritto per regolare l'ammissione nei riparti speciali dei giudicabili e dei condannati secondo le disposizioni che darà l'autorità giudiziaria.

In Italia abbiamo già fatto qualche piccolo esperimento di questi manicomi giudiziari; ne abbiamo uno, come dissi, nella Toscana. Una bellissima villa Medicea venne convertita in un manicomio giudiziario.

Io non voglio dire che abbia fatto cattiva prova, ma non posso neanche dire che sia riuscita un esperimento abbastanza tranquillante.

Gli inconvenienti che si potevano prevedere, si sono in gran parte verificati in pratica.

Uno degli inconvenienti principali è il dualismo che ci deve essere fra un direttore carcerario e un direttore medico.

Abbiamo sentito ieri accennare dalle persone più competenti, come questo inconveniente del dualismo si manifesti nei manicomi ordinari; figuratevi cosa sarà nei giudiziari.

Il direttore carcerario ha attribuzioni rigo-

rose che gli danno un limitato bilancio da esercitare e quindi non avrà modo di uscire dalle spese previste. Invece il direttore medico avrà tutte le aspirazioni che deve avere un cultore della scienza, e vorrà che i suoi alienati sieno trattati quali malati, non quali carcerati.

C'è poi anche la difficoltà di trovare dei medici capaci, perchè se a stento si riesce ad avere distinti alienisti per i manicomi che ora ci sono, come si provvederà se andremo a moltiplicare il numero dei manicomi?

Finalmente sarà anche difficile avere degli infermieri che abbiano il doppio carattere di infermieri e di carcerieri.

Se è difficile trovare infermieri buoni e carcerieri buoni, guardate quale grossa difficoltà sarà il dover trovare persone che abbiano la doppia qualità di carcerieri e di infermieri.

La conseguenza di questa difficoltà sarà la fuga frequente.

Sono tutte considerazioni di una grande importanza pratica, che io rilevo, pregando il Senato di assecondare questo mio concetto di impedire che immaturamente si creino istituzioni accontentandoci per ora di migliorare quelle che abbiamo.

Conseguentemente vorrei che questo titolo fosse modificato, e invece di « manicomi giudiziari », fosse detto: « alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ».

La formola che io propongo o quell'altra che si suggerisse coi detti criteri, indicherà lo scopo delle disposizioni contenute nei seguenti articoli, cioè, i provvedimenti per custodire nei manicomi le persone giudicabili e giudicate, secondo che l'autorità giudiziaria crederà di ordinare.

Questo è il concetto fondamentale; vorrei che si provvedesse concretamente e non ci si impegnasse all'ignoto.

Abbiamo pur troppo dovuto vedere che in Italia, sotto le apparenze di far cose di piccola importanza, ci si è imbarcati poco a poco senza accorgersi ad opere grosse ed a spese enormi. L'esperienza ne prova, quanto sia fatale mettersi in una via senza sapere dove si riesce; abbiamo trovato poi con dolorosa sorpresa che quella via intrapresa a cuor leggero ci conduceva ad un precipizio.

Non dirò che questo dei manicomi giudiziari

sia un precipizio; ma è un ignoto. Quindi, prego il mio amico Vitelleschi di non insistere a volere stralciato tutto questo titolo X, dovendosi pur provvedere, facendo una legge sui manicomi, ai rapporti tra questi e le persone dipendenti dall'autorità giudiziaria.

Però non andiamo più in là; aspettiamo che si abbia modo e tempo di studiare altre più complete istituzioni speciali.

Io pregherei il ministro, l'Ufficio centrale, e il Senato ad entrare in questo ordine di idee che lasciano intatto l'avvenire; mentre oggi non siamo in grado di affrontare questa nuova istituzione dei manicomi giudiziari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Righi.

Senatore RIGHI. Nella discussione generale ebbi a manifestare quanto io avrei desiderato che questo disegno di legge avesse portato la firma pure dell'onor. ministro guardasigilli. Ed accennavo che ciò sarebbe stato molto conveniente sotto un doppio punto di vista; sia che noi considerassimo il progetto di legge in tutta la sua generalità, sia che lo si voglia considerare in modo speciale nella sola sua seconda parte.

Il progetto di legge generalmente considerato riflette tutti quei casi in cui la libertà di un cittadino colto da alienazione mentale, gli debba essere tolta, o quanto meno ristretta.

Non è mestieri adoperare parole per stabilire che quando trattasi di libertà la prima voce che abbia a farsi sentire deve essere quella di chi ne è il naturale, il doveroso custode, di chi presiede, in una parola, alla amministrazione della giustizia, del ministro guardasigilli.

La seconda parte poi in modo tutt'affatto speciale avrebbe reclamato l'intervento del ministro guardasigilli; inquantochè l'applicazione di tutto ciò che riflette le discipline sancite dalla seconda parte del progetto di legge, relativa all'istituzione dei manicomi criminali, è devoluta al magistrato di cui il ministro guardasigilli è il naturale e legale rappresentante e il custode. Quindi io sono immensamente lieto di vedere l'onor. ministro di grazia e giustizia assistere oggi alla presente discussione.

Io vi tranquillizzo fin d'ora circa la brevità del mio dire, onor. colleghi; io non voglio preoccupare il tempo prezioso del Senato col farmi a ripetere ciò che dissi nella discussione generale

e concreto con poche parole, quello, cioè, che risultava da tutto il complesso del mio disadorno discorso di sabato scorso, che, cioè, in questa seconda parte del disegno di legge io non posso ravvisare che soltanto un embrione del concetto di un manicomio criminale, l'accettazione, cioè, di un principio che il detto istituto entri a far parte della nostra legislazione penale. Egli è perciò che sotto questo punto di vista io non potrò a meno di associarmi pienamente a quanto è stato detto dagli egregi senatori Gadda e Vitelleschi che mi hanno preceduto nella parola, che, cioè, per rendere effettivamente pratico ed operativo nei sensi legislativi il concetto per il quale il manicomio criminale deve essere creato, occorrerebbero ben altre norme, ben altre discipline che quelle che leggonsi nella seconda parte del presente disegno di legge, il quale inoltre, per essere veramente efficace, dovrebbe essere coordinato con altre modificazioni delle leggi di procedura penale.

Perciò mi limito in questa sede a richiamare l'attenzione dell'onor. ministro guardasigilli a considerare soltanto come gli istituti dei manicomii criminali rendano ancora più urgente quella questione che ci preme già abbastanza dappresso, del modo cioè col quale si debbano costituire le perizie in ogni giudizio penale. Se si debba ricorrere alla perizia impersonale, la quale riconosce il proprio mandato unicamente dalla legge, e quindi non deve e non può, per natura sua propria istintiva, mirare, se non che a raggiungere la verità scientifica e la giustizia, propugnando unicamente l'interesse pubblico, il quale, appunto perchè è pubblico, ed è interesse dell'ente collettivo sociale, necessariamente provvede a quello pure dell'individuo che possa essere assoggettato al procedimento, alle indagini ed al responso peritale; oppure se si debba continuare nella attuale condizione di cose, che io non ho parole bastevoli per deplorare, che cioè, al cospetto del giudice e del giurato, vi possa essere una perizia d'accusa e una perizia di difesa, la quale per forza naturale, ineluttabile di cose, sono destinati necessariamente a combattersi, e ad offrire al giudice non già quale sia il risultato, che la scienza nelle sue condizioni attuali, può darvi, non dirò di apodittico, perchè nulla o ben poco vi è di apodittico in questo mondo,

ma di bastantemente certo, acciò il giudice possa sopra tale consultazione tecnica adagiarsi la propria coscienza; ma null'altro gli offrono invece senonchè l'enunciazione delle diverse ipotesi, che in modo perfettamente contrario trebbero nei singoli casi spiegare scientificamente un dato fenomeno.

Detto ciò io dovrei, non dirò contraddire, poichè il grande rispetto, che professo per antica abitudine verso i senatori Vitelleschi e Gadda, non me lo permetterebbe, ma concorrere anche per mia parte a tranquillare l'animo loro, e specialmente quello del senatore Vitelleschi, intorno ai gravi danni, che, secondo le loro parole, potrebbero derivare al civile consorzio, se venisse ammessa l'istituzione del manicomio criminale.

L'onor. Vitelleschi disse parole d'oro, quando accennò che la scienza psichiatrica, per quanti progressi abbia fatto, pure non è ancora a quel grado di positività da poter pronunciare dei verdeti che non possano essere erronei.

Ciò sta perfettamente bene pure per le consultazioni psichiatriche, come accade in molte altre materie; ma qui non trattasi già d'introdurre la psichiatria come fattore, come mezzo nuovo, nello svolgimento, presso di noi, di un giudizio penale; no, punto di ciò, vi ponga ben mente il senatore Vitelleschi, trattasi all' invece soltanto di disciplinare in un modo più efficace e praticamente utile per la difesa della società, i responsi di queste perizie psichiatriche che sono già in oggi ammessi, e del cui abuso si preoccupa sì vivamente la pubblica opinione del nostro paese.

Ma che cosa avviene oggi, onorevoli senatori, ogni qualvolta la difesa oppone la forza irresistibile, quella circostanza discriminante la responsabilità di un accusato derivante dalla morbosa sua condizione di alienato di mente?

In oggi l'accusato viene assoggettato ad una perizia medica, e se questa dichiara che quando l'individuo commise il reato (perchè c'è la teorica, ch'io non mi permetto di discutere, ma di cui non possiamo dimenticare l'esistenza, avendone in pratica veduti gli effetti nei vari procedimenti penali in cui vi si fece ricorso, v'è la teorica dell'alienazione lucida, istantanea, ragionante senza precedenti e senza conseguenti) era nella completa irresponsabilità morale perchè le funzioni del suo cervello non agivano

normalmente, ebbene - io non trovo parole bastanti per poterne persuadere i miei colleghi e il senatore Vitelleschi - questo pazzo malfattore che nulla manifesti più di anormale nel momento in cui si pronuncia la sua sentenza di assoluzione, viene in oggi rimesso necessariamente per forza di legge, libero in seno alla società.

E, quando pure il giudice volessè, come avviene talvolta, usar la cautela, prima di rimandarlo libero dal carcere, di consegnarlo all'autorità di pubblica sicurezza, questa quando l'individuo, ripeto, non offra alcun indizio di alterazione mentale, se non vuole abusare della sua autorità, deve necessariamente rimetterlo sciolto da ogni restrizione liberamente in seno alla società, con quanto pericolo per questa non è mestieri il dirlo.

L'onor. Vitelleschi non deve vedere nella istituzione dei manicomi criminali un male, un pericolo maggiore di quello che possa esser proprio delle condizioni in cui ci troviamo attualmente; al contrario, all'invece, la nuova istituzione sarà un efficace e rilevante correttivo di quel pericolo al quale egli accennava e che può derivare dalla imperfezione dei giudizi tecnici che possono essere dati in una materia così delicata ed incerta, quale non può a meno di essere ogni giudizio psichiatrico.

Il senatore Vitelleschi fece un'altra osservazione: perchè volete istituire dei manicomi giudiziari? egli ci disse!

Ma insomma quando un individuo, il quale ha commesso un reato, egli continua, è constatato che era un pazzo, nel momento dell'azione, non è più il caso di parlare di giudizio; non trattasi più di materia giudiziaria perchè questa presuppone necessariamente una responsabilità morale, ed io null'altro posso dire che, ragionando così, egli in merito ha perfettamente ragione, e che tutta la sua obiezione si restringerebbe a vedere se devesi usare altro nome in sostituzione del giudiziario.

Ed è per questo precisamente che io nella discussione generale ebbi cura di accennare accentuatamente come l'istituto dei manicomi criminali sia necessario per la civiltà di un paese, non soltanto per la sicurezza dell'ente collettivo sociale, ma eziandio per il suo stesso decoro; poichè di ben poco decoro riesce per un paese che si vanta civile, il voler giudicare un

alienato di mente colla medesima forma, con gli stessi criteri, che verrebbero adoperati ogni qualvolta si giudicherebbe una persona perfettamente *compos sui*, e responsabile quindi moralmente dei propri atti.

Ma tutte queste considerazioni che io vi facevo per oppugnare le asserzioni dell'onor. Vitelleschi, e cioè dirette a stabilire che l'istituto dei manicomi criminali provvede da un lato alla migliore sicurezza e difesa sociale, e dall'altro ne tutela pure il decoro di questa società, quale si è quello che in essa non si facciano procedimenti penali i quali non abbiano per oggetto una individualità passibile di responsabilità morale, poichè altrimenti avverrebbe la stessa cosa, come se noi ci facessimo a giudicare in toga e con tutto il corredo delle esteriorità e delle forme procedurali, un sciacallo od un animale bruto qualsiasi, il quale abbia uccisa o danneggiata una persona.

Ora questi concetti teorici, da me esposti vorrei poterli sorreggere con un riscontro di fatto, con un esempio, poichè per la gracilità del mio dire, sento io stesso di avere bisogno in materia sì difficile, e che c'intrattiene per la prima volta, di essere sorretto col richiamo della vostra attenzione sopra di un fatto pratico della maggiore notorietà ed importanza avvenuto non molti anni sono, il quale fra i moltissimi altri, vi dimostra quanto la mancanza del manicomio criminale esponga indifesa la società a pericoli della maggiore gravità, e quanto ridicolo, d'altreonde riesca il vedersi pronunciare seriamente una sentenza in confronto di chi d'uomo non ha che la semplice sembianza, ma che in realtà null'altro è che un bruto della specie peggiore che immaginare si possa, ed anche come bruto, il più viziosamente ed anormalmente organizzato.

Nel 1865, se non erro, le tranquille vallate al nord del Bergamasco, o dirò meglio, le popolazioni che abitavano quelle vallate versavano in uno stato di vero terrore, perocchè per due anni, di quando in quando, nei recessi un po' più remoti dei campi, si trovavano delle ragazze e delle giovani spose uccise e sconciate sozzamente con immani ferite, nelle parti loro addominali, di guisa che nel mentre non si giungeva a comprendere il perchè di tali massacri, non si poteva del pari formare qual-

siasi ipotesi intorno all'autore ed al movente di tali reati.

L'accidentalità, la provvidenza, come volete chiamarla, fè sì che un giorno si giungesse a cogliere un giovane villanzone diciottenne fino allora conosciuto per la più mite e la più buona creatura del mondo, il quale per soddisfare ai suoi sessuali appetiti aveva bisogno di uccidere la povera donna che gli cadeva fra mano, ed era soltanto il rantolo della morte e le convulsioni spasmodiche della povera vittima quello che poteva ad esso rendere possibile di raggiungere il pieno soddisfacimento dei suoi sessuali, aberranti appetiti.

E questo mostro venne condannato con sentenza della Corte di assise di Bergamo a 14 anni di reclusione, dopo i quali se fosse sopravvissuto, locchè fortunatamente non avvenne, sarebbe stato rilasciato libero e posto in seno alla società con quanto pericolo per questa voi ben lo comprendete.

Ma in verità, o signori, e qui mi rivolgo all'onor. Vitelleschi, per quanto egli disse in tale riguardo, quando io penso di quali fini accorgimenti, di quali potenti infinite attrazioni abbia la Provvidenza munito questo invincibile istinto che spinge l'uno verso l'altro i due sessi, questo istinto di voluttà provvido ministro di una virtù incessantemente rinnovellatrice e per poco creatrice degli esseri, quando io penso quanta cura abbia posto la natura nel rivestire co' suoi colori più splendidi gli augelli nei dì delle nozze, nell'accordare alla flora, nei momenti della sua fecondazione, il fascino dei suoi più inebbrianti profumi; quando pongo mente a tutto ciò, non giungo a comprendere come si possa giudicare seriamente come un essere fisiologicamente plasmato, e moralmente responsabile, un giovane il quale era così morbosamente organizzato, da ribellarsi agli istinti che la natura pose nell'uomo al pari che in tutti gli altri animali, a garanzia della perenne loro riproduzione.

Ebbene il giovane fu condannato; il decoro civile della società non ne ha guadagnato come non ne avrebbe guadagnato la sicurezza se la morte non avesse provveduto alla insipienza degli uomini, poichè espiata la pena quel giovane tranquillo e normale in ogni altro suo atto, non avrebbe potuto di maniera alcuna

essere trattenuto, ma doveva come ogni altro, essere rimandato libero dispositore di sè.

I giurati hanno condannato, senza punto dissimularsi l'eccezionalità di tale loro giudizio, ma guidati unicamente dall'istinto della difesa sociale, guidati precisamente dal seguente ragionamento, che per quanto, cioè, la perizia psichiatrica denunciava questa strana perturbazione morbosa dell'accusato, pure siccome in tutto il rimanente dei suoi atti, quel giovane era perfettamente normale, e ben difficilmente perciò avrebbe potuto avvenire che se fosse stato assolto, potesse essere collocato e trattenuto a vita, come avrebbe dovuto avvenire, in un manicomio, per impedirlo dal rinnovare le offese a cui lo spingeva la morbosa sua organizzazione, così essi provvedevano con una sentenza e col carcere, a ciò che avrebbe dovuto essere soltanto tema di una diagnosi e di un manicomio, poichè il sentimento della salvezza sociale è sopra ogni altro prevalente nell'animo del cittadino.

Vedano perciò gli egregi senatori Vitelleschi e Gadda quale pericolo alla società presentino le attuali condizioni della procedura nostra penale, quella di non avere il modo di eliminare, massimo fra tutti, di difendersi dal malfattore pazzo, poichè non cesserò dal ripetere quanto io dissi nella discussione generale, che se cioè, vi è qualche cosa che minacci vitalmente la sicurezza sociale, questa non proviene tanto dal malfattore comune, quanto dal malfattore pazzo, perchè il malfattore comune avrà sempre un limite, un freno al proprio mal fare nella contropinta ch'egli pur sente e che non può a meno talvolta di trattenerlo nell'atto di commettere un reato locchè non avviene per l'alienato.

Del resto, fatte queste osservazioni, unicamente suggeritemi dall'omaggio che io rendo alla profondità delle convinzioni con le quali parlarono e l'egregio senatore Vitelleschi, e gli altri oratori che mi hanno preceduto nella parola, io non mi dilungo d'avvantaggio, perchè, ripeto, io credo che questo concetto dell'istituzione del manicomio criminale non possa a meno di trovare l'accoglimento suo pieno da parte del Senato.

L'istituto del manicomio criminale, forse il senatore Vitelleschi dotto in tante materie non ebbe ad avvertirlo, come non sia qualche cosa

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1829

che sorga nuovamente in Italia, ma come sia esso all' invece un istituto che da lunghi e lunghi anni funziona con grande profitto, presso i popoli più civili d'Europa e d'oltre Oceano.

In Inghilterra ed in America vi sono gli istituti di Dundrun, di Pert, di Auburn e vari altri a cui basta solo accennare, perchè voi tutti perfettamente li ricordiate.

Io conchiudo il breve mio discorso col ripetere che mi associo completamente agli onorevoli senato i Gadda e Vitelleschi nel rilevare tutte le lacune che vi sono in questa seconda parte del disegno ministeriale, e che sono tali da fare dell'istituzione del manicomio criminale non già soltanto alcun che di non completo, ma una semplice parvenza, una larva.

Ma siccome da uomo pratico come sono, avvertito delle ostilità che una simile istituzione ebbe altra volta ad incontrare nei due rami del Parlamento, a me per oggi, nelle condizioni attuali, è più che bastevole il vedere che venga ammesso, che trionfi il concetto, che trionfi il principio, che nella legislazione penale del nostro paese gaven accolta la massima dell'istituzione del manicomio criminale, la quale servirà al decoro non solo, ma alla maggiore sicurezza della nostra società, riservando al altri momenti il suo più conveniente sviluppo così accettando il disegno com'è, mi asterrò pure da proporre qualsiasi emendamento (*Bene!*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola per facilitare l'andamento della discussione volendo dire che io mi associo alla proposta dell'onor. Gadda.

Noi abbiamo avuto una maniera differente di porgere le nostre idee che tiene ai diversi temperamenti.

Io ho parlato della questione liberamente e vivacemente; egli ha parlato in forma assai più parlamentare. Ma nel fondo le nostre idee non differiscono.

Io ho detto: stralciate questa parte e salvate quegli articoli che parranno necessari per l'economia generale dei manicomi.

Il mio amico Gadda non ha detto di stralciare, ma in sostanza ha fatto la stessa proposta.

E quindi io mi unisco a lui per chiedere che sia cambiato il titolo e che sia trovato modo di

rendere i manicomi attualmente esistenti più adatti per le esigenze del servizio giudiziario.

Ma dal momento che ho preso la parola non posso non dire brevissime parole all'onorevole Righi, il quale ringrazio delle parole cortesissime che egli ha voluto rivolgermi; ma non posso non rilevare in quello che egli ha detto una conferma alla mia convinzione, avendo egli riconosciuto che la scienza psichiatrica non era ancora abbastanza avanzata per potere servire di base a delle istituzioni.

Finora si è sempre riconosciuto lo stato di passione come attenuante, ed in qualche caso si arriva perfino a scusare la colpa commessa nell'impeto della passione.

Ma secondo certe ipotesi, si vorrebbe che questo stato di passione fosse dichiarato normale per un ceto di gente che è costituzionalmente matta solo quanto è necessario per commettere un delitto, che è matta una, due o tre volte nella vita e nulla più.

Altro è il dire che un individuo per eccezionale stato della sua mente è meritevole di una scusa, altro è il dire che quello stato è riconosciuto dalla scienza come normale e che per ciò ha normalmente diritto a un trattamento speciale.

La più terribile condanna di questo indirizzo l'ha pronunciata col suo esempio.

Come! uno scellerato che per soddisfare le sue infami passioni uccide una donna, ella lo chiama un pazzo?

Ma allora chiami pazzi tutti gli assassini, perchè tutti uccidono per uno scopo, per una soddisfazione; v'è chi uccide per poche lire. E questi uccideva per soddisfare la sua libidine.

Queste tremende manifestazioni della voluttà non sono nuove, e la storia le ha sempre considerate come il colmo della scelleraggine, e se la scienza dovesse giungere al risultato di assolvere questi scellerati come dei deboli di spirito, io rinuncio alla scienza e domando l'ignoranza del medio evo (*Ullarità*).

Ma io non credo che la scienza verrà mai a queste conclusioni, e se la scienza dubita ancora a quale classe di esseri debba essere addetta una simile belva, ciò basta a provare che la scienza è immatura.

Ora quando la scienza è immatura, non si possono fare istituzioni fondate sulle sue conclusioni (*Vive approvazioni*).

E perciò dopo che l'onorevole Gadda ha presentata una proposta, la quale invece ha una base pratica, e siccome praticamente anche l'onorevole Righi ha convenuto che la costituzione di questo ente sarebbe ancora così immatura e difficile che egli stesso riconosce non potersi mettere in discussione, quindi io insisto nel raccomandare al Senato la proposta del senatore Gadda che non ho bisogno di ripetere, poichè è stata da lui formulata così chiaramente.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rinvieremo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica:

Votanti	107
Favorevoli	101
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso:

Votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi (seguito);

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per g'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso;

Legge consolare;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).